

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIFORMA DELL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE DA A) A O), DELLA LEGGE 7 APRILE 2003, N. 80.

Con il presente schema di decreto legislativo si compie un ulteriore passo nel processo di riforma del sistema fiscale statale. La legge delega 7 aprile 2003, n. 80, pubblicata sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2003, ha, come è noto, individuato alcuni obiettivi fondamentali:

- riduzione graduale della pressione fiscale
- semplificazione della struttura del prelievo
- armonizzazione con i sistemi fiscali degli altri Paesi dell'Unione europea.

In particolare, con le modifiche apportate al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il decreto legislativo attua i principi contenuti nella legge delega con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge medesima, laddove vengono fornite le linee guida della nuova imposta sul reddito delle società (Ires), in stretta osservanza dei principi e criteri direttivi indicati e tenendo conto del dibattito che si è svolto sul tema, delle riflessioni e dei "suggerimenti" espressi, nonché del principio generale di adeguare la normativa tributaria alla realtà economica e sociale del paese e avendo, altresì, presenti i profili attinenti al coordinamento delle disposizioni tributarie sul reddito di impresa con il nuovo diritto societario.

Nel delineare la nuova imposta sul reddito delle società, si è fatto riferimento al modello europeo prevalente, con l'obiettivo di modernizzare la fiscalità dei capitali e delle imprese e, in particolare, di ridurre il prelievo sul sistema produttivo anche mediante interventi di razionalizzazione e di semplificazione. Gli aspetti qualificanti della nuova disciplina, che si riferisce ai principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da a) ad o) del comma 1 del citato articolo 4, riguardano:

- la tassazione consolidata a livello di gruppo
- il nuovo regime dei dividendi e delle plus/minusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni
- l'introduzione di norme finalizzate al contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese
- l'introduzione di un'aliquota d'imposta unica, con la conseguente eliminazione della DIT e dell'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie d'impresa
- il regime di "trasparenza" per le società di capitali.

Non sono state oggetto di attuazione le materie contenute nell'art. 4 della delega non necessariamente connesse alla riforma della fiscalità d'impresa, previste alle successive lettere p), r) ed s), concernenti gli studi di settore, la semplificazione, mediante forfetizzazione, della disciplina dei costi e delle spese aventi deducibilità fiscale limitata e la riduzione del carico fiscale per le società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione. Va sottolineato,

comunque, che il mancato esercizio della delega, relativamente alle predette lettere dell'art. 4, non "intacca" la coerenza e l'organicità della ben più ampia riforma, portata a compimento, della fiscalità delle imprese.

Inoltre, nell'ottica di attuare il necessario coordinamento con alcune delle predette disposizioni, è stata attuata la previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 3 della delega, secondo cui ai contribuenti esercenti attività d'impresa, sia in forma di società personali sia in forma individuale, soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applicano, in quanto compatibili, le nuove norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica.

L'approccio sistematico alla nuova disciplina fiscale della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie, ha reso inoltre necessario disciplinare la disposizione di cui al comma 5 del predetto articolo 3 della delega laddove è prevista l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate al di fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, al fine di ridurre gli effetti di doppia imposizione economica.

Sono state, infine, apportate le necessarie e consequenziali modifiche e integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con specifico riferimento agli articoli che disciplinano le modalità di applicazione delle ritenute fiscali sugli utili distribuiti da società, anche per tenere conto di talune fattispecie innovative derivanti, tra l'altro, dalla riforma del diritto societario (ad esempio, nuovi strumenti finanziari).

Modifiche di coordinamento hanno, altresì, interessato le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997 in materia di tassazione dei redditi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e non, con particolare riferimento al regime della dichiarazione e al regime del risparmio amministrato. Infine, sono state dettate apposite disposizioni transitorie al fine di regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime fiscale.

Prima di passare ad un'analisi puntuale dei diversi istituti introdotti dalla riforma, è utile evidenziare la scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione del testo normativo; in considerazione dell'ampiezza dell'intervento modificativo che ha comportato una serie di modifiche sostanziali anche nella struttura del testo unico delle imposte sui redditi e nella sua suddivisione interna (basti pensare, a puro titolo esemplificativo, alle novità consistenti nella introduzione delle norme in materia di consolidato nazionale e mondiale, nonché in materia di "tonnage tax"), operando una nuova numerazione degli articoli del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ciò è parso rispettoso, tra l'altro, dei principi di chiarezza, semplicità e conoscibilità effettiva indicati dall'articolo 2, lettera c), della legge n. 80 del 2003.

In tal modo, si è potuto, in primo luogo, introdurre nello stesso testo unico, modificandone nel contempo la suddivisione interna, un cospicuo numero di nuovi articoli finalizzati alla disciplina della materia oggetto di riforma, relativamente agli istituti del tutto nuovi per l'ordinamento tributario italiano, senza ricorrere a numerazioni ordinali (in latino) che avrebbero reso il testo di lettura oltremodo difficile. In secondo luogo, sono stati operati interventi di mero coordinamento in talune altre disposizioni, modificando ovvero eliminando talune norme del testo unico delle imposte sui redditi. Infine, lo schema di decreto legislativo riproduce, per quanto riguarda gli articoli non novellati (in quanto non hanno formato oggetto di interventi finalizzati a dare attuazione all'articolo 4 della legge n. 80), soltanto l'indicazione del numero e della rubrica. Ovviamente, tali articoli così come quelli oggetto di interventi di mero coordinamento, potranno formare oggetto di nuovi interventi, questa volta di carattere sostanziale, in occasione dell'esercizio del potere delegato relativamente ai principi e criteri direttivi ancora non attuati.

Al fine di assicurare la corrispondenza dei riferimenti normativi interni ed esterni, i commi 3 e 4 dell'articolo 2, prevedono che nelle disposizioni del testo unico non modificate in conseguenza del presente decreto, nonché in altre leggi, regolamenti, provvedimenti normativi od amministrativi, i rinvii a disposizioni contenute in articoli del medesimo testo unico recanti la numerazione vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, s'intendono effettuati alle norme recanti la nuova numerazione che contengono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni.

L'articolo 2 del decreto contiene anche altre disposizioni di coordinamento: in particolare, come detto, sono state apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al decreto legislativo n. 461 del 1997.

L'articolo 3 reca le abrogazioni espresse di due disposizioni del citato testo unico per le quali l'intervento di coordinamento si può limitare a mere eliminazioni dal testo che, per il resto, rimane identico a quello attualmente vigente. Sempre con l'articolo 3, viene prevista l'eliminazione definitiva della dual income tax, già contemplata dall'art. 5 della legge n. 383 del 2001 che, però, ha fatto salvi gli incrementi patrimoniali maturati al 30 giugno 2001. Inoltre, viene abrogata la disciplina del decreto legislativo n. 358 del 1997 concernente l'istituzione di un'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie d'impresa relativamente alle operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2004. L'articolo 4, da ultimo, prevede la data di entrata in vigore del decreto stesso e alcune disposizioni transitorie.

Per quanto concerne l'art. 1 del decreto legislativo, lo stesso incide profondamente sul testo unico delle imposte sui redditi la cui struttura generale ha subito numerose modifiche. In particolare nel Titolo I:

\* il capo I contiene, come in passato, le disposizioni generali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche

\* il capo II, accoglie, anch'esso senza modifiche, la disciplina dei redditi fondiari

\* il capo III contiene la disciplina dei redditi di capitale, che presenta alcune integrazioni volte a connotare la natura degli strumenti finanziari la cui remunerazione è indeducibile per il soggetto che eroga la remunerazione stessa, nonché la partecipazione al reddito degli utili societari e di taluni contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili

\* il capo IV, è riservato ai redditi di lavoro dipendente e non presenta novità

\* il capo V viene disciplinato il reddito di lavoro autonomo che, anch'esso, non subisce modifiche

\* il capo VI, notevolmente innovato rispetto alla precedente formulazione, accoglie le norme sul reddito d'impresa che è ora determinato secondo le disposizioni della Sezione I del capo II del titolo II, concernenti l'imposta sulle società, salvo le specifiche disposizioni del presente capo

\* il capo VII accoglie i redditi diversi nell'ambito dei quali è stata attuata la nuova disciplina per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa concernente le plusvalenze derivanti dalla cessione di taluni contratti di associazione in partecipazione, il cui trattamento fiscale è diversificato a seconda del valore percentuale dell'apporto rispetto al valore del patrimonio netto contabile dell'associante, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari assimilati alle azioni.

Nel Titolo II rubricato "Imposta sul reddito delle società":

\* il capo I è riservato alla individuazione dei soggetti passivi dell'Ires, che si identificano con coloro cui si applica attualmente l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e alle disposizioni di carattere generale concernenti la predetta imposta che, in conformità al comma 2, dell'articolo 4 della delega, è determinata applicando all'imponibile un'aliquota unica del 33 per cento

\* il capo II, Sez. I, è deputato alla disciplina della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti. In questo ambito sono state attuate le seguenti disposizioni previste dell'articolo 4 della delega:

- la lett. c), concernente la participation exemption, che si sostanzia nella esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi di specifiche condizioni, dispone il connesso recupero a tassazione delle svalutazioni delle predette partecipazioni dedotte nei due periodi d'imposta anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma

- la lettera d), che prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia

residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione e deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni

- la lettera e), che dispone l'indeducibilità delle minusvalenze iscritte e la simmetrica indeducibilità di quelle realizzate, relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, che si qualificano per l'esenzione di cui alla predetta lettera c) e l'indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione delle predette partecipazioni che si qualificano per l'esenzione

- la lettera f), che prevede la riformulazione dell'articolo 63 del testo unico al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui, rispettivamente, alle precedenti lettere c) e d), nonché, al ricorrere di specifiche condizioni, la previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale e quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci a seguito dell'opzione di cui alla successiva lettera h)

- la lettera g), che attua la thin capitalization limitando, al ricorrere di determinati presupposti, la deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al prefissato limite percentuale rispetto al capitale sociale, escludendo comunque i finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e prevedendo la non applicazione della disposizione per i contribuenti i cui ricavi non superano le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore

- la lettera h) che introduce la disposizione denominata consortium relief, che si sostanzia nella facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una partecipazione all'interno del range percentuale del capitale sociale specificamente previsto, di optare per il regime di trasparenza fiscale attualmente stabilito per le società di persone, disponendo altresì la possibilità di opzione per tale regime in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. E' stata inoltre attuata, la disposizione, sempre prevista nella citata lettera h) concernente l'analoga opzione per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche il cui volume di ricavi non supera quello previsto per l'applicazione degli studi settore

- la lettera i) che prevede la deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi,

indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile.

Il capo II, Sez. II (consolidato nazionale) attua:

\* la lettera a) dell'articolo 4 della delega, laddove viene prevista la determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresa, su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna opportunamente rettificati in base alle disposizioni ivi previste.

Il capo II, Sez. III, (consolidato mondiale) disciplina:

\* la lettera b) del citato articolo 4, che prevede la possibilità di determinare in capo alla società o ente controllante un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a), salvo specifiche disposizioni riservate al consolidato mondiale.

Il capo III, disciplina, senza apportare modifiche, la tassazione degli enti non commerciali residenti.

Il capo IV contiene le disposizioni concernenti le società e gli enti commerciali non residenti che non presentano novità rispetto al passato.

Il capo V contiene, anch'esso senza modifiche, le disposizioni concernenti gli enti non commerciali non residenti.

Il capo VI, attua la lettera n) dell'articolo 4 della delega prevedendo l'opzione e i relativi termini e modalità di esercizio della medesima, per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il Titolo III contiene le "Disposizioni comuni" e, in particolare:

- il capo I introduce la nozione di stabile organizzazione colmando in tal modo una lacuna esistente nell'ambito delle imposte sui redditi

- il capo II attua la lettera l) dell'articolo 4, riformulando la disciplina del credito per le imposte pagate all'estero, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, nonché la lettera o) del medesimo articolo 4 che prevede che l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato sia estesa alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. Sempre in attuazione della predetta lettera o), viene stabilito che, in assenza del requisito del controllo, è imputato al socio, il maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale

- il capo III disciplina le operazioni straordinarie nel cui ambito è attuata la lettera m) dell'articolo 4 che prevede l'abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e la possibilità, prevista dallo stesso decreto, di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori

iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione;

- il capo IV disciplina le operazioni straordinarie fra soggetti residenti in stati membri diversi dell'Unione europea provvedendo, in conformità alla citata lettera m), a mantenere e razionalizzare i regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo citato decreto legislativo n. 358 del 1997 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;

- il capo V contiene le disposizioni concernenti la liquidazione volontaria d'impresa e le procedure concorsuali.

Infine, il Titolo IV accoglie le disposizioni varie, transitorie e finali. L'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, come già detto, ha comportato la necessità di abrogare, integrare e modificare numerose disposizioni del testo unico vigente mentre, relativamente ai nuovi istituti introdotti dalla delega, si è reso necessario inserire numerosi articoli specificamente finalizzati all'attuazione delle nuove norme.

Con riferimento a quanto segnalato dalla Commissione Bilancio della Camera nel proprio parere (reso peraltro in data 27 novembre 2003) relativamente alla opportunità di inserire una disposizione che prevedesse l'obbligo per lo Stato di rimborsare agli enti locali le minori entrate derivanti dalla soppressione del credito d'imposta già previsto dall'articolo 14, comma 1-bis, del T.U.I.R., si fa presente si è ritenuto, in questa sede, di inserire una disposizione che rinvia, al fine del reperimento delle risorse destinate all'integrale rimborso delle predette minori entrate, alla legge finanziaria.

A ciò provvede il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo, in tal modo, pertanto, potranno essere introdotte, con lo strumento della legge finanziaria, misure agevolative, di natura non tributaria, che abbiano la medesima "efficacia finanziaria", in favore dei medesimi enti locali.

In considerazione del fatto che, mediante tale integrazione, si è seguito nella sostanza, il predetto suggerimento della Commissione Bilancio non è necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge di delega, procedere alla ritrasmissione dello schema di decreto legislativo attuativo.

Di seguito si illustrano, suddivise per materia, le disposizioni della delega, attuate nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi, facendo riferimento ai rispettivi articoli interessati.

## I REDDITI DI CAPITALE

Le modifiche arretrate alla norma che individua i proventi qualificabili come redditi di capitali sono due.

La prima riguarda il comma 1 dell'art. 44 ed è collegata con la disciplina di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione contenuta nell'art. 98. Tale disposizione stabilisce che la remunerazione dei finanziamenti, direttamente o indirettamente, erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate eccedenti il rapporto ivi indicato è indeducibile dal reddito imponibile. La lettera e) del comma 1 dell'art. 44, relativa agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, è stata modificata allo scopo di ricomprendere tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98, qualora questi siano erogati direttamente dal socio o dalle sue parti correlate. Peraltro, è stato espressamente precisato che tale qualificazione compete anche nell'ipotesi in cui tali finanziamenti siano considerati eccedenti il rapporto previsto e, quindi, indeducibili a seguito di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La seconda modifica riguarda il comma 2 del medesimo art. 44 e concerne la nozione di azione rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Per comprendere la portata dell'intervento normativo in esame è opportuna qualche precisazione preliminare. Com'è noto la riforma del diritto societario effettuata con il D. Lgs. n. 6 del 2003 ha introdotto nuovi strumenti finanziari e modificato sostanzialmente quelli già esistenti allo scopo di consentire nuove opportunità di investimento e finanziamento. In tale prospettiva il legislatore ha, da un lato, ampliato le categorie delle azioni, consentendo la creazione di azioni con particolari diritti patrimoniali e di voto, e delle obbligazioni, il cui rendimento può essere in parte collegato al risultato economico della società e, dall'altro, creato nuove figure di strumenti finanziari. Tali titoli e strumenti finanziari sono di incerta qualificazione nelle tradizionali categorie dei titoli di debito o di partecipazione, conseguentemente, proprio per dare certezze agli operatori in un campo, come quello finanziario, caratterizzato dalla estrema mobilità della teorica base imponibile, e dalla facilità di spostamento in altri Paesi degli investimenti, essi sono stati assimilati alle azioni dalla lettera a) del comma 1 della norma in esame quando la remunerazione del titolo o dello strumento è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente. Da ciò consegue che i proventi relativi a tali titoli o strumenti finanziari sono considerati utili e le plus/minusvalenze derivanti dalla loro cessione sono considerate come relative alla cessione di partecipazioni sociali. E' appena il caso di ribadire che la novità non riguarda gli ordinari contratti indicati nel comma 1 dell'articolo 44, ma solo i titoli e gli altri strumenti



finanziari di incerta qualificazione. La lettera b) del comma 2 in esame considera, inoltre, similari alle partecipazioni in una società italiana le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti qualora la relativa remunerazione, se fosse stata corrisposta da una società residente, sarebbe stata assoggettata al regime di totale indeducibilità previsto dall'art. 109, comma 9. Le modifiche alla norma che individua la base imponibile degli utili da partecipazione in società ed enti sono diverse.

Vengono qui concentrate le modifiche più rilevanti alla disciplina dei dividendi percepiti a titolo di reddito di capitale.

Com'è noto il regime di tassazione attualmente vigente è fondato sul principio della "imputazione del dividendo" (c.d. "imputation system") che consiste nel considerare il socio, e non la società, l'effettivo possessore dell'utile societario con la conseguenza che l'imposta assolta dalla società in sede di produzione dell'utile è, per certi aspetti, un mero acconto d'imposta.

L'istituto del credito di imposta, necessario per evitare - in tale sistema di tassazione - la doppia imposizione sugli utili societari si è, però, reso concretamente applicabile solo ai dividendi provenienti da società residenti e non anche per quelli di provenienza estera. Solo nel caso dei dividendi nazionali, infatti, sia la società che produce gli utili, sia i soci cui gli utili stessi vengono distribuiti, sono soggetti passivi d'imposta. Ciò crea il presupposto per la restituzione delle imposte assolte dall'una agli altri. Per i dividendi relativi a società non residenti, invece, la tassazione dell'utile è, in sede di produzione, di pertinenza di altri Stati, e, quindi, l'applicazione del succitato del meccanismo del credito d'imposta avrebbe potuto comportare, in sede di distribuzione, un rimborso al socio di imposte assolte dalla società in un altro Stato.

Con il provvedimento in esame il sistema dell'imputazione viene abbandonato, eliminando, in particolare, il meccanismo del credito di imposta e adottando il sistema dell'esenzione. Ciò consente di assoggettare sia i dividendi nazionali che quelli di provenienza estera al medesimo trattamento consistente, in linea di principio, nella loro esclusione da imposizione in capo al percettore. In tal modo, così come già avviene in molti ordinamenti europei, si afferma il principio secondo cui l'utile viene tassato solo al momento della produzione, in capo alla società che lo produce, e non anche in sede di distribuzione ai soci.

Più specificatamente, per quanto riguarda i dividendi che sono percepiti a titolo di reddito di capitale, va osservato che il regime impositivo delineato dalla norma in esame attua l'articolo 3, comma 1, lett. c), n. 5 della legge n. 80 del 2003 che prevede l'inclusione parziale dell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica e, al tempo stesso, tiene conto di quanto previsto dalla successiva lett. d) del medesimo comma 1 del citato art. 3 che prevede il mantenimento di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria.

In particolare, il comma 1 dell'art. 47 stabilisce che gli utili concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio quando non sono soggetti ad un prelievo alla fonte a titolo definitivo.

L'adozione del sistema dell'esclusione del dividendo dall'imponibile del socio tende, come sopra ricordato, a rendere definitivo il prelievo al momento della produzione e, quindi, presuppone una tassazione "congrua" dell'utile societario in capo alla società erogante. In considerazione di ciò, il comma 4 dell'art. 47 prevede l'imponibilità integrale degli utili distribuiti da società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito dei soci per trasparenza ai sensi del comma 1 dell'art. 167 e 168, salvo il caso in cui sia stata data dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello, che dalle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Al fine di evitare abusi nell'utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione, il provvedimento in esame modifica radicalmente il regime fiscale di tali contratti stabilendo che non è deducibile in capo all'associante ogni tipo di remunerazione dovuta relativamente ad essi allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Coerentemente il comma 2 della norma in esame stabilisce che gli utili derivanti da tali contratti concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale con cui concorrono alla formazione del medesimo reddito gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad IRES di cui al comma 1 qualora il valore dell'apporto superi determinate percentuali del valore del patrimonio netto contabile, diverse a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Si è ritenuto di tenere conto del suggerimento, al riguardo, della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, fissando anche il criterio di riferimento per determinare il valore dell'apporto allorché l'associante sia una "impresa minore" di cui all'articolo 66 del TUIR.

Va, inoltre, precisato, con riferimento al parere reso dalla Camera dei Deputati (numero 2 del parere), che il riferimento nel comma 1, lettera e) dell'articolo 44 alla partecipazione "al capitale o al patrimonio" di società o enti e la ridefinizione dei titoli e degli strumenti finanziari simili alle azioni consente già di considerare disciplinati compiutamente dal punto di vista fiscale le azioni, le obbligazioni e i nuovi strumenti finanziari, nonché le partecipazioni di terzi ai patrimoni di destinazione di cui all'articolo 2447-ter del c.c. quando il terzo, attraverso tale partecipazione, assume la qualifica di socio del patrimonio di destinazione. Se il terzo, invece, non assume la qualifica di socio saremo in presenza di una associazione in partecipazione che le nuove norme disciplinano compiutamente.

Per quanto riguarda, i finanziamenti di cui all'articolo 2447-bis, lettera b), del c.c. la tipologia del contratto stipulato fra le parti consentirà di determinare di volta in volta se, dal punto di vista fiscale,

ci si trova di fronte ad un finanziamento o, viceversa, di fronte ad una partecipazione agli utili. Invece, per i proventi derivanti dalla costituzione di un patrimonio di destinazione di cui all'articolo 2447-bis, lettera a), non v'è dubbio che per la società di costituzione ci troviamo di fronte a proventi che costituiscono reddito d'impresa, le cui modalità di determinazione saranno disciplinate dalle disposizioni riguardanti la determinazione del reddito d'impresa e dal provvedimento che approva i modelli di dichiarazione dei redditi, con le relative istruzioni di compilazione e, pertanto, non si richiede un'apposita norma.

E' stato recepito il suggerimento della Commissione volto a riformulare la previsione contenuta nell'articolo 9 in materia di conferimenti, nonché quello diretto ad inserire fra gli utili le somme derivanti, oltreché dal recesso del socio, anche dall'esclusione del socio e dal riscatto delle azioni conformemente alle novità introdotte dalla riforma societaria.

## I REDDITI DIVERSI

L'intervento riformatore nel settore dei redditi diversi trova la sua giustificazione nell'art. 3, comma 1, lett. c), n. 5 della legge n. 80 del 2003 che prevede l'inclusione parziale dell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio dell'impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti della doppia imposizione economica e, al tempo stesso, tiene conto di quanto previsto dalla successiva lett. d) del medesimo comma 1 del citato art. 3 che prevede il mantenimento di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria.

L'indirizzo seguito nella predisposizione del testo del provvedimento in esame mira a raggiungere l'obiettivo fissato dalle suddette disposizioni mantenendo gli stessi criteri di individuazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate già vigenti. Tale discriminazione continua ad avere ragione di esistere poiché solo nel primo caso, quello delle partecipazioni qualificate, la plusvalenze da realizzo concorreranno come redditi diversi a formare il reddito complessivo imponibile soggetto ad imposta progressiva; nel caso delle partecipazioni non qualificate, invece, il mantenimento di un regime fiscale sostitutivo comporta la conservazione del regime di imposizione attualmente previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 461 del 1997.

Coerentemente con quanto previsto in sede di individuazione e determinazione dei redditi di capitale, una importante innovazione è stata prevista relativamente ai contratti di associazione in partecipazione che danno luogo a redditi di capitale ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 44. Le cessioni di tali contratti, infatti, comportano il conseguimento di plusvalenze assimilate a quelle relative alla cessione di partecipazioni sociali.

Così come i proventi derivanti da tali contratti sono utili qualora il valore dell'apporto sia superiore a determinate percentuali del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, anche i proventi derivanti dalla cessione dei contratti stessi sono considerate come le plusvalenze da

realizzo delle partecipazioni quando il valore dell'apporto è superiore a determinate percentuali del valore del patrimonio netto contabile alla data del contratto (ovvero al valore di determinati beni per le "imprese minori"), variabili a seconda che si tratti di società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Nel caso delle plusvalenze, però, le percentuali non rilevano solo come "soglie minime" ma anche come "tetti massimi" nel senso che l'assimilazione alle partecipazioni societarie qualificate avviene quando il valore dell'apporto supera la percentuale indicata dalla legge mentre l'assimilazione alle partecipazioni societarie non qualificate avviene quando il medesimo valore non supera la percentuale fissata dal legislatore.

Anche relativamente alla nuova fattispecie del contratto di associazione in partecipazione, quindi, è necessario distinguere tra plusvalenze derivanti da "partecipazioni" qualificate e non qualificate.

Lo stesso non vale per gli strumenti finanziari che sono assimilati alle azioni quando tali strumenti non rappresentano una partecipazione al patrimonio. In tal caso i criteri utilizzati per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate non rilevano e gli strumenti finanziari succitati, sono, per presunzione di legge ricompresi tra le partecipazioni qualificate.

In deroga alla regola di carattere generale secondo cui le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito in misura parziale, il comma 4 del medesimo art. 67 stabilisce che concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate se le partecipazioni stesse sono relative a società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato salvo l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio del diritto d'interpello, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Vista la segnalazione della Commissione finanze della Camera (confronta numero 6, lettera b) del parere) è stata reintrodotta la possibilità, nel caso in cui le minusvalenze superino le plusvalenze tassabili, di riportare in avanti, ma non oltre il quarto periodo d'imposta, le predette minusvalenze non compensate con le plusvalenze.

Si precisa che per le cessioni di partecipazioni effettuate in data antecedente l'entrata in vigore della Riforma il cui corrispettivo è incassato dopo tale data si applicano le nuove disposizioni

## PARTICIPATION EXEMPTION

Le disposizioni contenute nel nuovo articolo 87 in materia di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1,

lettera c), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista l'esenzione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle tre condizioni previste nella medesima lettera c), ossia la riconducibilità delle partecipazioni alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie con un periodo di ininterrotto possesso delle stesse non inferiore ad un anno, l'esercizio di una effettiva attività commerciale da parte della società partecipata e la residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello individuato nella disciplina delle CFC.

Il comma 1 dell'articolo 87 dispone che non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate, se relative ad azioni (comprese le azioni proprie, anche se cedute obbligatoriamente a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma e 2359-ter, c.c. e a norma dell'art. 121 del d.lgs. n. 58/1998), quote di partecipazioni in società di persone commerciali ed enti assimilati di cui all'articolo 5 e in società di cui all'articolo 73; sono escluse dall'esenzione le plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni in società semplici e agli enti ad esse assimilate.

Per quanto riguarda l'individuazione delle ipotesi di "realizzo", il comma 1 del presente articolo rinvia a quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 86; per la determinazione della plusvalenza il rinvio è, invece, effettuato alle modalità di calcolo stabilite nei commi 2 e 3 del medesimo articolo 86. Tali ultimi commi dispongono che la plusvalenza realizzata è determinata dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, ovvero il valore normale, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. E' opportuno precisare che i costi specificamente inerenti alla cessione di tali partecipazioni, che in base alla legge delega risultano indeducibili, possono non essere ricompresi tra gli "oneri accessori di diretta imputazione"; ne consegue che l'ineducibilità di tali costi, in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 109, non potrà che avvenire in sede di dichiarazione dei redditi mediante una variazione in aumento del reddito di esercizio.

Affinchè la plusvalenza sia esente è necessario il rispetto di tutte le condizioni indicate nelle lettere da a) a d) del medesimo comma 1. In particolare, la lettera a) prevede l'ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente. Tale presunzione di cessione opera relativamente alla sola ipotesi di acquisto di una medesima partecipazione effettuato in più tranche qualora uno o più di tali acquisti non soddisfano la condizione minima di possesso richiesta nella lettera a). Diversamente, qualora tutti gli acquisti dovessero soddisfare la condizione indicata sia nella citata lettera a) sia nelle successive lettere da b) a d), l'impresa è libera di individuare il costo di acquisto della partecipazione da contrapporre al valore di realizzo, secondo il metodo di

valutazione dei titoli prescelto, non essendo obbligata al rispetto del criterio Lifo previsto nella lettera a).

La lettera b) richiede che la partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso del periodo di possesso; non è necessario, quindi, che il bilancio risulti approvato dall'assemblea dei soci.

La predetta iscrizione della partecipazione e la sua successiva iscrizione nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, non fa venire meno l'esenzione della plusvalenza realizzata, semprechè siano soddisfatte le altre condizioni previste nell'articolo in commento. Di contro, l'iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell'attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione delle disposizioni presenti nell'articolo di cui trattasi anche qualora la partecipazione venga successivamente iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.

La lettera c) dispone che la residenza della società partecipata debba necessariamente essere in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato individuati dal decreto emanato per effetto della disciplina contenuta nel comma 4 dell'articolo 167 (CFC); diversamente il soggetto partecipante deve dimostrare, a seguito dell'esercizio dell'interpello effettuato secondo le modalità dal medesimo articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del possesso della partecipazione, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o paesi CFC. Tale dimostrazione può, quindi, essere effettuata sia da coloro che detengono il controllo o il collegamento della partecipazione sia da coloro che detengono partecipazioni diverse da quelle precedenti, prive cioè del controllo o del collegamento.

Infine, la lettera d) richiede che la società partecipata eserciti un'impresa commerciale secondo quanto stabilito dall'articolo 55. Al riguardo viene prevista una presunzione assoluta secondo la quale il predetto requisito viene meno laddove il valore del patrimonio della società partecipata è prevalentemente investito in beni immobili diversi: dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa. Si considerano utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria nonché i terreni su cui è svolta l'attività agricola da parte delle imprese indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

I requisiti delle lettere c) e d) sopra rappresentate devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, sin dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva e prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le cosiddette "holding", i requisiti indicati nelle lettere c) e d) devono essere posseduti dalle società indirettamente partecipate da quest'ultime e risultano soddisfatti laddove il valore del

patrimonio delle holding sia rappresentato per la maggior parte da società partecipate aventi i predetti requisiti.

Circa il riferimento al *valore del patrimonio*, è opportuno precisare che esso è configurabile non nel valore contabile del patrimonio netto, bensì nel valore corrente del patrimonio stesso. Pertanto, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di cui alla lett. d), secondo periodo, del comma 1 dell'art. 87 e del comma 5 del medesimo articolo, il confronto da effettuare è tra valore degli immobili in parola e valore dell'intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti.

Per le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c), il requisito contenuto nella lettera d) si considera sempre soddisfatto.

Ai sensi del comma 3, l'esenzione in argomento si applica anche agli strumenti finanziari simili alle azioni, vale a dire gli strumenti previsti dal comma 6 dell'articolo 2346 del codice civile la cui remunerazione è totalmente indeducibile in quanto interamente ancorata ai risultati economici della società emittente o dell'affare, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e a quelli di cui all'art. 2554 del codice civile allorchè sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. In tali casi, occorre, comunque, che siano rispettate, in quanto compatibili, le condizioni previste nel comma 1.

Il comma 6 stabilisce che alle somme e al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di congruaggio versati dai nuovi sottoscrittori di azioni o quote, con versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazioni monetaria esenti da imposta si applicano le disposizioni dettate dai commi precedenti per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione semprechè quest'ultima possieda i requisiti menzionati nei commi precedenti; diversamente, il predetto plusvalore concorrerà alla formazione del reddito imponibile nel suo intero ammontare.

Il comma 7 disciplina le ipotesi di recesso, di esclusione e riscatto, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società, prevedendo che alla differenza tra le somme o il valore dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve menzionate nel periodo precedente e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si applica l'esenzione del presente articolo semprechè la partecipazione possieda i requisiti richiesti sopra rappresentati. Per le partecipazioni prive dei requisiti di esenzione il predetto plusvalore, ovvero il minusvalore se realizzato, concorrerà alla formazione del reddito imponibile nel suo intero ammontare. Resta ferma, nelle suddette ipotesi, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 89 per le distribuzioni delle riserve di utile.

## DISCIPLINA DEI DIVIDENDI

Le disposizioni contenute nel nuovo articolo 89 in materia di dividendi ed interessi attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei dividendi distribuiti da società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, anche in sede di liquidazione, in misura pari al 95% degli stessi; resta ferma la concorrenza integrale dei dividendi distribuiti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (CFC).

Il comma 2 dell'articolo 89 dispone che gli utili distribuiti dalle società di capitale e dagli enti commerciali indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a) e b) non concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito imponibile per il 95% del loro ammontare. La stessa esclusione si applica anche alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti erogati dai soci che presentano i requisiti di cui all'articolo 99. Peraltro, è stato espressamente precisato che tale qualificazione compete anche nell'ipotesi in cui i predetti finanziamenti siano considerati eccedenti il rapporto previsto e, quindi, indeducibili a seguito di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La disciplina in argomento si applica anche alle remunerazioni corrisposte con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice civile allorchè sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. Il comma 3 disciplina la tassazione dei dividendi distribuiti dai non residenti stabilendo che l'esclusione dal reddito imponibile nella misura del 95% si applica anche qualora la distribuzione avvenga da parte delle società non residenti che rispettino le condizioni indicate nella lettera b) del comma 2 dell'art. 44, della totale indeducibilità delle remunerazioni rinvenibile nell'art. 109, comma 9. Per l'applicazione della predetta esclusione le predette società devono comunque risiedere in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata individuati dal decreto emanato per effetto della disciplina contenuta nel comma 4 dell'articolo 167 (CFC); o se ivi residenti devono dimostrare, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità previste dal medesimo articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o paesi CFC. La disciplina prevista nel presente articolo risulta applicabile anche alle distribuzioni di utili che avvengono da parte delle società residenti in territori o Paesi a fiscalità privilegiata controllate o collegate per la parte che eccede gli utili già imputati ai sensi dell'articolo 167 e 168. Resta ferma la tassazione nel loro intero ammontare degli utili distribuiti dai soggetti residenti in Stati o paesi CFC nei casi diversi da quelli sopra rappresentati.

La tassazione degli utili nella misura del 5%, ovvero nell'intero ammontare, risulta applicabile anche alla distribuzione degli stessi nelle ipotesi di recesso, di esclusione e riscatto, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società residenti e non residenti, per la parte



che eccede il prezzo pagato per l'acquisto della quota o azione annullata. Tale disposizione, recata dall'art. 89, comma 2, va letta in modo coordinato con l'art. 87, comma 7.

#### TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA IN FORMA INDIVIDUALE E DI SOCIETA' PERSONALE

Con la previsione dell'articolo 59, viene data attuazione al principio contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c), n.6) della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista l'applicazione, in quanto compatibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa di persone fisiche e società personali delle norme relative alla disciplina dell'imposta sul reddito della società, nonché l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti relativamente a partecipazioni sia esse qualificate ovvero non qualificate. Alla disciplina della tassazione dei dividendi percepiti dall'imprenditore individuale risultano comunque applicabili, in base a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 56, le disposizioni contenute nell'articolo 89 che regolano la tassazione dei dividendi percepiti dai soggetti Ires per le quali si rimanda alla relazione del relativo articolo. Il comma 1 dell'articolo 59 stabilisce, infatti, la concorrenza parziale al reddito imponibile degli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dai soggetti Ires di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) attraverso il rinvio esplicito all'articolo 47. Tenendo conto di un suggerimento della Commissione finanze della Camera dei Deputati (confronta numero 5, lettera h) del parere) è stato precisato espressamente, coerentemente con l'impianto della riforma, che gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 60 per cento del loro ammontare, a prescindere dall'entità dell'apporto.

#### INDEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

Gli articoli 96, 97 e 98 attuano, nell'ambito dell'Ires, le previsioni contenute nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della delega che introduce alcune limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi. Le disposizioni dei predetti articoli, peraltro, si applicano anche nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa in forma individuale e di società personale, seppure in coordinamento con le specifiche disposizioni previste per quest'ultimi soggetti dagli articoli 61, 62 e 63.

Dal momento che le limitazioni contenute nei citati articoli 96, 97 e 98 incidono tutte sulla deducibilità degli interessi passivi, è stata prevista un ordine di applicazione delle tre disposizioni, stabilendo che prioritariamente devono applicarsi le disposizioni dell'articolo 98 rubricato "Contrasto all'utilizzo della sottocapitalizzazione", quindi quelle dell'articolo 97 che introduce il pro rata patrimoniale a fronte del possesso di partecipazioni che si connotano per l'esenzione e, da ultimo,

quelle dell'articolo 96 che disciplina il cosiddetto pro rata generale di indeducibilità degli interessi passivi.

In particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 98 concernenti la *thin capitalization* non intendono sfavorire l'indebitamento in quanto tale, ma solo quello verso il socio qualificato e le sue parti correlate utilizzato oltre il limite consentito ai fini di pianificazione fiscale. Preliminarmente occorre sottolineare che la disposizione non trova applicazione nell'ipotesi di imprese di piccole dimensioni individuate in quelle i cui proventi caratteristici non superano le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore; tuttavia, la disposizione medesima si applica, in ogni caso, alle società che, pur essendo indicate nel predetto articolo 1 del citato decreto legislativo n. 87 del 1982, esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

Inoltre, non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all'articolo 74.

Viene previsto un grado di indebitamento della società nei confronti della totalità dei soci qualificati e delle loro parti correlate o dagli stessi garantito considerato fisiologico e che, conseguentemente, non comporta l'applicazione delle disposizioni limitatrici alla deducibilità degli interessi. Occorre raffrontare l'indebitamento complessivo nei confronti dei soci qualificati e di loro parti correlate o dagli stessi garantito con la quota complessiva di patrimonio netto di pertinenza dei soci medesimi e delle relative parti correlate aumentato degli apporti di capitale effettuati dagli stessi soci o da loro parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) ossia dei contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. Solo se complessivamente la soglia limite stabilita in 1 a 4 (patrimonio netto – indebitamento verso i soci) viene superata, si applica la *thin capitalization*. Peraltro, la lettera q) dell'articolo 4 del decreto, stabilisce in via transitoria che per il primo periodo d'imposta che decorre dal 1° gennaio 2004, il predetto rapporto di 1 a 4 viene, in senso favorevole al contribuente, stabilito in 1 a 5.

La verifica in via preliminare di tale presupposto è coerente con la finalità della disposizione che tende a contrastare, come già detto, la sottocapitalizzazione delle imprese; pertanto, l'indagine circa il grado di capitalizzazione deve necessariamente essere effettuata con riferimento all'importo complessivo di tutti i finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti dai soci qualificati e dalle loro parti correlate. Effettuata questa verifica preliminare, ricorrendo il relativo presupposto di superamento del rapporto, occorre analizzare la situazione dei finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti dai singoli soci qualificati unitamente alle rispettive loro parti correlate, allo scopo di verificare con riferimento a quali soci la soglia limite viene superata.

Occorre precisare, come indicato nella lettera d) del comma 3, che ai fini del superamento della soglia prevista (1 a 4), i finanziamenti erogati o garantiti dalla parte correlata si cumulano a quelli erogati o garantiti dal socio qualificato. Vi è, ad ogni modo, la possibilità da parte della società debitrice di

dimostrare che l'ammontare dei finanziamenti di cui trattasi sarebbero stati comunque erogati anche solo sulla base della unica garanzia del patrimonio sociale, nel qual caso le disposizioni limitatrici alla deducibilità degli interessi non trovano applicazione.

La lettera b) del comma 3, fornisce la definizione di parte correlata facendo riferimento alle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e, nella sola ipotesi in cui il socio sia una persona fisica, occorre fare riferimento anche ai finanziamenti erogati o garantiti dal coniuge e dai familiari indicati nel comma 5 dell'articolo 5.

La lettera c) fornisce la nozione di socio qualificato stabilendo che scatta il presupposto in presenza anche di uno solo dei seguenti presupposti:

1. direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;
2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate.

In entrambi i casi, il socio è considerato qualificato ai fini di cui trattasi in quanto tali presupposti fanno sì che il suo peso nell'ambito delle decisioni aziendali sia rilevante.

La lettera f) del comma 3 dell'art. 98 prevede che la consistenza media dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati e da loro parti correlate si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. In questo modo si individua l'importo medio annuale ponderato dei finanziamenti in questione. Evidentemente, dal momento che si tratta di individuare l'importo medio del finanziamento, occorrerà riferirsi ai saldi per valuta laddove questi differiscano dai saldi contabili. L'applicazione del tasso medio annuale alla quota di finanziamenti eccedenti la soglia limite è garantita applicando ai finanziamenti eccedenti la soglia limite, il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati e da loro parti correlate maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi come sopra determinata.

Va precisato che non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da loro parti correlate a condizione, tuttavia, che la remunerazione media dei finanziamenti fruttiferi non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale. Il tasso da prendere in considerazione è quello individuato con provvedimento del governatore della banca d'Italia secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 231 e delibera del consiglio direttivo della BCE del 3 febbraio 2000 e di volta in volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, atteso anche in questo caso l'opportunità di riferirsi ad un tasso medio, nell'ipotesi in cui detto tasso di riferimento nel corso del periodo d'imposta dovesse modificarsi occorrerà riferirsi alla sua media aritmetica semplice.

La circostanza che i finanziamenti infruttiferi non concorrono alla determinazione del rapporto patrimonio netto/finanziamento nella sola ipotesi in cui gli altri finanziamenti erogati dal medesimo socio o sua parte correlata abbiano una remunerazione non superiore al tasso di riferimento maggiorato di un punto, nasce dall'esigenza di evitare comportamenti elusivi che potrebbero sostanziarsi mediante contestuale erogazione da parte del socio di finanziamenti infruttiferi e di finanziamenti fruttiferi a tasso talmente elevato da compensare la perdita economica subita dal socio con riferimento ai primi.

La lettera e) del comma 3 fornisce i criteri per individuare l'importo del patrimonio netto da raffrontare a quello del finanziamento per individuare l'eccedenza che dà luogo alla remunerazione indeducibile, prevedendo che il patrimonio netto medesimo, di pertinenza del socio, deve essere aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), vale a dire dei contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi e quindi anche in ipotesi di contratto di associazione in partecipazione così detto misto.

Il patrimonio netto di riferimento, inoltre, va ridotto, tra l'altro, del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 5. Detta diminuzione al patrimonio netto non deve essere effettuata nell'ipotesi di partecipazioni di cui al successivo comma 5, ossia di partecipazioni in soggetti che esercitano attività bancaria ovvero attività compresa tra quelle riservate ai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Tuttavia tale esclusione non si applica alle partecipazioni in società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

In sostanza, si è inteso in questo modo evitare un possibile effetto distorsivo nell'applicazione della regola della *thin capitalization* con indebito vantaggio alle società facenti parte del gruppo. Ed, infatti, come evidente, le eventuali risorse finanziarie conferite dal socio in via permanente al patrimonio della propria società comportano in quest'ultima un incremento del patrimonio netto che costituisce la base del rapporto 1 a 4. Dette risorse potrebbero essere poi utilizzate da parte della società per l'acquisizione sul mercato di partecipazioni in società controllate o collegate ovvero per liberare aumenti di capitale sociale nelle medesime. Queste ultime società controllate o collegate, a loro volta, applicheranno la *thin capitalization* con le regole stabilite nel presente articolo e quindi, raffrontando l'indebitamento nei confronti dei soci, tra cui quello nei confronti della società partecipante, con il proprio patrimonio netto contabile alla cui consistenza potrebbe essersi pervenuti proprio per effetto del conferimento effettuato dalla partecipante con risorse permanenti erogate dai suoi soci. In questo modo, si avrebbe una duplicazione a cascata di patrimonio netto che consentirebbe, in

mancanza della disposizione in commento, un non corretto incremento degli interessi passivi deducibili. La circostanza che la società partecipante, di fatto, non abbia contribuito a costituire il patrimonio netto della controllata o collegata, avendo acquisito da terzi il possesso della partecipazione, non è motivo sufficiente per escludere l'applicazione della disposizione in argomento, in quanto il corrispettivo da essa pagato per acquisire sul mercato la partecipazione costituisce comunque, dal punto di vista sostanziale, la restituzione al cedente della quota di patrimonio netto da questi conferito nella partecipata ceduta. La disposizione della lettera e) n. 4. pone dunque rimedio a tale potenziale incoerenza.

Sempre in tema di individuazione del patrimonio netto di riferimento ai fini del rapporto 1 a 4, occorre considerare le perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura. Al riguardo si faccia il seguente esempio:

- esercizio 2002: il bilancio ha chiuso con una perdita di 100;
- esercizio 2003: il bilancio ha chiuso con una perdita di 70;
- esercizio 2004: il bilancio ha chiuso con un utile di 150.
- esercizio 2005: il patrimonio netto di riferimento per l'anno 2005 è quello al 31 dicembre 2004 aumentato di 70 in quanto non rilevano in nessun caso le perdite relative al primo esercizio precedente. Assumendo che l'intero utile di 150 sia destinato a riserva, nessuna altra rettifica dovrà essere apportata al patrimonio netto contabile per determinare quello di riferimento ai fini dell'applicazione della norma in commento. La norma, inoltre, prevede anche l'irrelevanza delle perdite relative al secondo esercizio precedente nella misura in cui le stesse siano però ricoperte entro la data di approvazione del bilancio dal quale si trae il patrimonio netto di riferimento. Pertanto, assumendo per l'esercizio 2005 una perdita di 150 si avrebbe:
  - che tale perdita non determinerà alcuna riduzione del patrimonio netto di riferimento;
  - che anche la perdita di 100 relativa all'esercizio 2002 non comporterebbe la riduzione del patrimonio netto di riferimento a condizione però che entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004, quindi in linea di massima entro aprile 2005, avvenga un conferimento o un versamento a fondo perduto di pari importo da parte di un socio

Va segnalato che continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 laddove si prevede che, per le persone fisiche residenti, i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli costituiti a garanzia di finanziamenti sono assoggettati al prelievo del 20 per cento. Tuttavia, la disposizione in parola, è stata eliminata con riferimento ai finanziamenti erogati da soci qualificati e da loro parti correlate, prevedendo un

rapporto percentuale che si basa sul totale dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato e da sue parti correlate e sulla parte di essi eccedente la soglia limite di 1 a 4. Solo la parte di finanziamenti che eccede la soglia limite continua a d essere soggetta al la disposizione in argomento. Per tale motivo si è stabilito un meccanismo percentuale forfetario.

Ad esempio:

- Il totale finanziamenti erogati o garantiti dal socio e da sue parti correlate, da individuare secondo le disposizioni dell'articolo 98 è pari a 100 e la quota di finanziamenti eccedenti la soglia è pari a 30, quindi 70 rientra nella soglia limite;
- Il socio qualificato o sua parte correlata hanno rilasciato mediante deposito una garanzia ad un soggetto finanziatore per l'importo di 30.

I proventi corrisposti con riferimento al citato deposito a garanzia sono assoggettati al prelievo del 20 per cento in ragione di 70/100.

Evidentemente il sostituto dovrà continuare ad applicare il prelievo del 20 per cento sull'intero importo dei roventi corrisposti, in quanto all'atto della erogazione degli interessi non è possibile conoscere l'esatto importo cui assoggettare il prelievo. Sarà il percettore che, in sede di dichiarazione dei redditi, potrà richiedere il rimborso della quota trattenuta in eccesso.

La disposizione si applica ai proventi maturati nei periodi di imposta dell'impresa finanziata che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

L'articolo 97 disciplina il pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi che è specificamente riferito all'ipotesi in cui l'impresa possenga delle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui all'art. 87. Si osserva che gli interessi che soggiacciono alle disposizioni del presente articolo sono quelli che residuano dopo le disposizioni sopra commentate relative all'articolo 98. Non rilevano le partecipazioni che concorrono alla formazione dell'imponibile di gruppo in base alle disposizioni delle sezioni II e III e quelle detenute in società il cui reddito è imputato per trasparenza ai soci in base alle disposizioni dell'articolo 115.

In presenza di partecipazioni rilevanti ai fini del nuovo pro-rata, la partecipante dovrà dunque individuare il valore di libro della partecipata così come risulta dal proprio attivo di stato patrimoniale e raffrontarlo al proprio patrimonio netto contabile ridotto dei crediti per conferimenti ancora da eseguirsi da parte dei soci e delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui le stesse si riferiscono non avvenga la loro ricostruzione. Valgono per quest'ultimo aspetto le considerazioni già espresse con riferimento alle disposizioni concernenti la *thin capitalitation*. Tutti gli elementi che concorrono alla formazione del rapporto sono quelli ritraibili dal bilancio dell'esercizio cui si

riferisce il periodo d'imposta. Se il patrimonio netto contabile è maggiore del valore di bilancio della partecipazione, non si verifica il presupposto per la rettifica degli oneri finanziari; viceversa, se il patrimonio netto contabile è inferiore al valore di libro della partecipante, occorre procedere come segue:

- individuare l'eccedenza di valore delle partecipazioni rispetto al predetto patrimonio netto contabile;
- calcolare il residuo attivo di bilancio, costituito dalla differenza tra il totale attivo della situazione patrimoniale, ridotto dei debiti commerciali e del patrimonio netto così come rettificato al fine di determinare l'eccedenza del valore delle partecipazioni;
- rapportare l'eccedenza delle partecipazioni esenti non finanziata dal patrimonio netto con il residuo attivo di bilancio. Ne emerge una percentuale;
- applicare la predetta percentuale al totale degli interessi passivi al netto di quelli attivi per individuare la quota di essi indeducibile.

Con la scelta di attribuire rilevanza ai fini del rapporto in argomento ai debiti commerciali, si è inteso evitare che i termini di pagamento praticati dall'impresa nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi assumesse una valenza fiscale. In particolare la norma intende evitare la convenienza a contenere l'indebitamento finanziario mediante un corrispondente aumento dell'indebitamento commerciale ottenuto con l'allungamento dei termini di pagamento. Solo l'indebitamento finanziario infatti è produttivo di oneri finanziari espliciti che in quanto tali rilevano ai fini dell'applicazione della norma in commento. Al contrario l'elemento finanziario connesso al termine di pagamento influenza il prezzo dei beni e servizi acquistati solo implicitamente e pertanto non subisce l'effetto del pro rata patrimoniale.

Nel comma 2 è prevista una disposizione che intende eliminare eventuali incongruità che si potrebbero verificare nell'ipotesi in cui la partecipazione che non ha concorso alla formazione del pro-rata in quanto assoggettata a tassazione nell'ambito del gruppo ovvero il cui reddito è imputato ai soci per trasparenza, dovesse essere ceduta. Se la cessione avviene entro il terzo anno successivo all'acquisto, il reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione della partecipazione è rettificato in aumento di un importo pari a quello degli interessi passivi che si sarebbero stati resi indeducibili nell'ipotesi in cui dette partecipazioni avessero concorso alla formazione del pro rata. La ripresa a tassazione avviene in sede di Unico con riferimento al periodo d'imposta in cui si verifica la circostanza sopra indicata.

Da ultimo, l'articolo 96, che disciplina il pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi già presente nell'ordinamento tributario, viene integrato nel comma 2, per disciplinare le modalità di

partecipazione al rapporto di deducibilità delle plusvalenze esenti a seguito della cessione di partecipazioni che si connotano per l'esenzione di cui all'art. 87 e dei dividendi che, per effetto della riforma, concorrono solo parzialmente alla formazione dell'imponibile. Tali componenti rilevano sia al numeratore che al denominatore del rapporto. Per tale motivo, coerentemente, al comma 5 dell'articolo 109 viene aggiunto l'ultimo periodo che, in diretta correlazione con l'articolo 96 che disciplina il pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi, stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni esenti di cui all'articolo 87 non hanno ripercussioni sul pro rata generale di indeducibilità. Occorre precisare che gli interessi soggetti a tale rapporto sono quelli che residuano dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 già illustrati.

Come già detto le disposizioni contenute negli articoli 96, 97 e 98 si applicano anche alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e alle società di persone commerciali.

L'articolo 62 stabilisce, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 58, comma 2, che le partecipazioni esenti parzialmente rilevano ai fini della determinazione del meccanismo di individuazione del pro rata patrimoniale di cui all' articolo 97 per il solo 60 per cento.

Il successivo articolo 63 fornisce una precisazione con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 98 che disciplina il meccanismo di indeducibilità degli interessi passivi concernenti finanziamenti erogati o garantiti dal socio e da sue parti correlate. Nell'ipotesi di persona fisica esercente attività d'impresa in forma individuale, il riferimento al socio è da intendersi al titolare dell'impresa e nelle imprese familiari anche ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 5, vale a dire al coniuge nonchè ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

## NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO D'IMPRESA

L'art. 109 reca norme generali sui componenti del reddito d'impresa. Le novità rispetto alla precedente normativa contenuta nell'art. 75 del Tuir sono essenzialmente rappresentate da:- "disinquinamento" del bilancio; - deducibilità dei componenti negativi connessi a proventi esclusi;- tassazione per cassa degli interessi di mora; - regime di deducibilità della remunerazione relativa a strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi.

Disinquinamento del bilancio.

L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 c.c. ad opera della riforma del diritto societario non consentirà più di imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente per motivi fiscali.



Dal punto di vista degli effetti tributari di tale abrogazione, ci si è posti il problema di stabilire se e come queste opportunità potessero ancora essere mantenute ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Durante i lavori è emersa però una questione prioritaria relativa alla identificazione delle opportunità fiscali in questione. Al riguardo, sono emerse due tesi: una, più ampia, riconduce a questa nozione sia le misure aventi esplicita finalità sovvenzionale, sia i regimi di determinazione forfetaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a carattere estimativo; l'altra, più restrittiva, limita l'ambito di dette opportunità solo alle prime, e cioè solo alle misure sovvenzionali.

E' prevalsa l'impostazione più ampia, in base alle seguenti considerazioni. In primo luogo, si è osservato che in questo senso è stata finora interpretata e applicata la disciplina dell'abrogato comma 2 dell'articolo 2426 del c.c. e che, pertanto, non sarebbe coerente, ora che non si deve più inquinare il bilancio, immaginare un ambito più ristretto, limitato, cioè, alle sole norme sovvenzionali. In secondo luogo, si è rilevato che le misure forfetarie sono applicabili anche dalle imprese che non redigono il bilancio o che lo redigono senza doversi attenere alle disposizioni della IV Direttiva. La terza, ma fondamentale considerazione, ha riguardato la finalità delle forfetizzazioni: è emerso chiaramente che le misure di forfetizzazione, pur non essendo agevolative in senso stretto, costituiscono pur sempre opportunità o vantaggi offerti dal legislatore e hanno comunque la funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione quale, appunto, quella delle valutazioni. Esse rispondono ad un interesse fiscale di portata più generale e operano a vantaggio sia dei contribuenti (laddove risultino di importo superiore a quello effettivamente imputabile a conto economico), sia a favore del Fisco, laddove limitino svalutazioni e rettifiche di entità economica più consistente rilevate in bilancio.

Quanto alle modalità per mantenere in vita tali misure senza inquinare il bilancio, sono state avanzate due possibili soluzioni. La prima consentirebbe la fruizione di queste opportunità sulla base della loro segnalazione in un apposito prospetto, senza porre vincoli di sospensione d'imposta neanche sulle riserve del patrimonio netto, al fine di evitare la permanenza di interferenze fiscali sul bilancio (non solo sulle sue poste di conto economico, ma anche sull'utilizzo delle voci del netto patrimoniale). La seconda - in linea con una impostazione più tradizionale - imporrebbe di considerare in sospensione d'imposta un corrispondente ammontare di utili e riserve, muovendo dalla esigenza di condizionare la fruizione dell'opportunità e, quindi, della detassazione dell'utile, al mantenimento dell'utile stesso nell'economia dell'impresa e di evitare così la distribuzione di dividendi che non hanno subito alcun prelievo a carico della società erogante. La soluzione prescelta con la norma che si propone (art. 109, comma 4) contempera queste due posizioni.

Viene previsto, infatti, che i benefici fiscali possano essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare, attraverso l'esposizione in un prospetto riconciliativo che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, laddove

esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell'economia dell'impresa (vale a dire non distribuiti) fino a concorrenza delle deduzioni forfetarie non imputate a conto economico. Conseguentemente, l'impresa è libera di distribuire utili e riserve eccedenti, ma incorre nella tassazione qualora tali distribuzioni intacchino il livello di patrimonio netto che funge da copertura dei benefici fiscali. Va sottolineato che la sospensione d'imposta è realizzata, nella norma che si intende proporre, per "massa", e cioè senza apporre vincoli alle riserve espresse in bilancio. In tal modo, viene rispettata l'esigenza di evitare, come detto, qualsiasi interferenza del sistema fiscale non solo con le poste del conto economico, ma anche con quelle del netto patrimoniale.

Infine, è parso opportuno proporre una norma di tipo transitorio, recata dall'art. 4, lett. h), del decreto legislativo, in base alla quale le disposizioni dell'art. 109, comma 4, del tuir si applicano anche alle rettifiche e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto del secondo comma dell'articolo 2426 del codice civile (ovvero nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data) e espunti dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto. Ciò per evitare che il disinquinamento dei bilanci che sarà effettuato per effetto, appunto, dell'entrata in vigore del decreto legislativo recante la riforma del diritto societario, comporti l'emersione di basi imponibili, effetto non voluto dalla riforma stessa.

Una volta stabilito l'intervento più importante da effettuare per realizzare il predetto disinquinamento (vale a dire quello sull'articolo 109), sono state esaminate tutte le altre disposizioni del tuir relative alla determinazione del reddito d'impresa al fine di stabilire quali interventi si rendano necessari per assicurare la coerenza del sistema. Tenuto conto che molte disposizioni fanno riferimento al bilancio, alle riserve e agli accantonamenti, è stato necessario stabilire il principio logico in base al quale si è ritenuto opportuno modificare una di queste disposizione piuttosto che un'altra. A tal fine, va tenuto presente che, nonostante la riforma del diritto societario, resta invariato il principio fondamentale secondo cui il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico. Conseguentemente, il punto di partenza resta il dato risultante dal conto economico. Erano, invece, certamente da modificare le disposizioni che consentono la deduzione "a condizione" che una certa voce "sia stata accantonata in apposita riserva", come, ad esempio, l'articolo 67, comma 3, l'articolo 70, comma 2-bis, l'articolo 71, commi 1 e 3, e l'articolo 73, comma 3, del previgente tuir. A questi criteri ci si è attenuti per effettuare i relativi interventi di coordinamento.

Deducibilità dei componenti negativi

L'art. 109, comma 5, stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Giova porre l'attenzione alla locuzione "in quanto esclusi" al fine di osservare che il riferimento è, ad esempio, ai dividendi per i quali, quindi, simmetricamente all'imponibilità parziale, è riconosciuta la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione.

Interessi di mora Il decreto legislativo n. 231 dell'ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha introdotto sostanziali modifiche al sistema delle transazioni commerciali. Le nuove regole riguardano imprese e professionisti e si applicano ai contratti stipulati a decorrere dall'8 agosto 2002.

L'art. 109, comma 7, modifica la disciplina del reddito d'impresa relativamente al trattamento degli interessi di mora al fine di evitare problemi applicativi per la generalità dei contribuenti interessati.

Viene stabilito, infatti, che la tassazione di tali proventi, nonché la deducibilità degli stessi, avviene secondo il principio di cassa.

La modifica legislativa opera anche nei confronti delle imprese minori di cui all'art. 66 del tuir per effetto del richiamo all'art. 109 contenuto nel medesimo art. 66. L'art. 4, lett. i), del decreto legislativo, tra le disposizioni transitorie, prevede, in deroga a quanto stabilito dallo Statuto del contribuente, che le modifiche decorrono dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002, in considerazione del fatto che le nuove disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 231 del 2002 si applicano, come ricordato, ai contratti stipulati a decorrere da tale data. Vengono, inoltre, fatti salvi i comportamenti adottati - sulla base del tuir antecedente le modifiche apportate dal presente decreto - dalla predetta data e fino all'entrata in vigore della riforma

Regime di deducibilità della remunerazione di strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione.

Il comma 9 dell'art. 109 integra il regime di deducibilità fiscale, in capo al soggetto erogante, della remunerazione degli strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione allorché, per questi ultimi, sia previsto un apporto di capitale o misto. Al fine di evitare la distribuzione "occulta" di utili sotto forma di interessi o altri proventi deducibili, il comma 9, lett. a), del predetto articolo, dispone l'indeducibilità di qualunque forma di remunerazione che venga riconosciuta con riguardo a titoli o a strumenti finanziari comunque denominati, per la quota della remunerazione stessa che risulti variabile in relazione ai risultati economici della società erogante, di altra società appartenente allo stesso gruppo ovvero anche di un solo affare. L'indeducibilità si determina soltanto nei casi in cui le remunerazioni dello strumento finanziario "comportino la partecipazione ai risultati economici della società emittente...": ad esempio, nel caso in cui agli obbligazionisti venga

garantita, come una remunerazione anche aggiuntiva, una percentuale degli utili. Pertanto, l'indeducibilità non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell'impresa riguarda unicamente l'an, ma non il quantum, della corresponsione dei proventi e/o del rimborso ai sottoscrittori (come nel caso dei titoli con tasso di rendimento prestabilito, per i quali il pagamento degli interessi in una certa misura sia subordinato all'esistenza di utili ovvero alla effettiva distribuzione di dividendi da parte dell'emittente o di altra società del gruppo). Inoltre, il legame con i risultati della società andrebbe riferito ai redditi coevi; si esclude, cioè, l'indeducibilità degli oneri relativi a quei titoli il cui rendimento è ancorato, in qualche modo, a risultati pregressi (ad es. alla media dell'ultimo triennio).

Circa il contenuto della norma, si precisa che: - il riferimento alle società del gruppo deriva dall'esigenza di tenere conto della sostanza economica dell'impresa, indipendentemente dalla sua articolazione in diversi soggetti giuridici;- la previsione di ineducibilità è stata estesa anche ai titoli emessi in relazione ad un singolo affare.

La nuova disciplina civilistica prevede, infatti, la possibilità di emettere strumenti finanziari connessi con un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

L'indeducibilità in capo all'erogante riguarda solo la "parte variabile e incerta" della remunerazione e non anche l'eventuale quota di interessi predeterminati o determinabili in misura certa in funzione di parametri oggettivi diversi dall'andamento economico della società, di altre società del gruppo ovvero dell'affare.

L'art. 109, comma 9, lett. b), stabilisce l'indeducibilità della remunerazione relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto (capitale e opere o servizi). Resta fermo che, nell'ipotesi in cui vengano emessi strumenti finanziari, le remunerazioni ad essi spettanti ricadono nella disposizione recata dalla lettera a) del medesimo comma 9.

## NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI

L'art. 110 reca norme generali sulle valutazioni. La novità di rilievo contenuta in tale disposizione è da ricercarsi ai commi 3 e 4 relativi alle operazioni in valuta.

Giova ricordare, al riguardo, che il nuovo diritto societario ha apportato modifiche anche ai criteri di valutazione di crediti e debiti in valuta.

Infatti, l'art. 2426, primo comma, n. 8-bis, concernente i criteri di valutazione, prevede che "le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite sui cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.". Al riguardo, si osserva che la norma sembra essere assai ampia (attività e passività in valuta), tale da ricomprendere anche attività non monetarie.

Inoltre, non viene data alcuna rilevanza all'esistenza di eventuali operazioni per la copertura del rischio di cambio. Tuttavia, ai fini dell'adeguamento della disciplina concernente la determinazione del reddito d'impresa, la questione appare rilevante solo con riferimento alle poste monetarie ed è in ogni caso opportuno tenere conto dell'esistenza di eventuali operazioni di copertura. Conseguentemente, va ricordato che le disposizioni del previgente tur che nell'ambito del reddito d'impresa riguardano la valutazione o gli effetti della valutazione delle poste in valuta sono:- l'art. 72, che consente un accantonamento per rischi di cambio "nel limite della differenza negativa del saldo dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni, e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio e il saldo degli stessi secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo ....". Questa disposizione non è compatibile con la nuova previsione civilistica perché consente solo svalutazioni nette e mantiene le rivalutazioni nette implicite, non distingue tra immobilizzazioni e circolante e fa riferimento al cambio dell'ultimo mese e non dell'ultimo giorno;- l'art.76, comma 2, secondo periodo, secondo il quale la conversione in lire dei saldi di conto di stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio di chiusura dell'esercizio e la differenza rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorre a formare il reddito fino al suo realizzo. L'ambito di applicazione di questa norma non sembra interferire con la nuova previsione civilistica in quanto il rischio di cambio della stabile organizzazione attiene al suo intero patrimonio netto e non a specifiche poste;- l'art. 76, comma 2, terzo periodo, secondo il quale " la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi." La norma prosegue prevedendo l'irrilevanza dei debiti e dei crediti assistiti da copertura del rischio di cambio. Questa norma sembra più vicina alla nuova previsione civilistica;- l'art.76, comma 2, quarto periodo, secondo il quale "Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti". Neppure questa norma sembra confliggere con la nuova disposizioni civilistica traducendosi in una particolare modalità di sua applicazione in quanto la conversione riguarda i saldi dei conti tenuti in valuta e non le singole operazioni.

E' sembrato, quindi, opportuno procedere all'abrogazione del previgente articolo 72, nonché all'inserimento nell'articolo 110 di due ulteriori commi volti a tener conto della nuova disciplina civilistica. Le nuove previsioni dell'articolo 110, commi 3 e 4, stabiliscono che la valutazione

secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni o di strumenti similari, non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la totalità di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda, invece, le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni e di strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni, esse sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente.

Infine, è stato stabilito che la minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.

#### LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA NELLE SOCIETA' DI CAPITALE

Le disposizioni contenute nell'articolo 115 attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista la facoltà delle società i cui soci siano costituiti da società di capitale con una partecipazione ciascuna non inferiore al 10% di optare per il regime fiscale della "trasparenza", già applicato alle società di persone; tale opzione risulta essere consentita anche qualora nei confronti di eventuali soci non residenti non risulti applicabile alcuna ritenuta sugli utili distribuiti dalla partecipata residente.

Il comma 1 dell'articolo 115 prevede, infatti, che esercitando l'opzione per il regime di trasparenza fiscale nelle forme previste dal comma 4, il reddito imponibile delle società di capitale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 al cui capitale partecipano società della medesima natura giuridica con una percentuale dei diritti di voto per ciascuna società esercitabili nell'assemblea generale dei soci e di partecipazioni agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento è imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili indipendentemente dalla percezione degli stessi. L'opzione non può essere esercitata qualora la società partecipata abbia emesso strumenti partecipativi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 2346 del codice civile ovvero abbia optato per il consolidato nazionale ovvero mondiale.

Il comma 2 stabilisce la possibilità per la società trasparente di optare per la disciplina di cui trattasi solo nel caso in cui nei confronti del socio non residente non vi sia obbligo della ritenuta sui dividendi distribuiti al medesimo socio, come, ad esempio, nell'ipotesi di distribuzione dei dividendi prevista nel comma 3 dell'art. 27-bis del Dpr. n. 600/73.

L'opzione, ai sensi del comma 4, è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società; la comunicazione è effettuata all'amministrazione finanziaria secondo le modalità che verranno individuate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ai sensi del comma 6, il venir meno delle condizioni necessarie per l'esercizio della opzione, comporta la cessazione dell'efficacia della stessa a partire dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata; viene previsto, comunque, che il mutamento della compagine sociale con ingresso di nuovi soci aventi i requisiti previsti nei commi 1 e 2 non comporta il venir meno della disciplina in argomento.

Il comma 3 disciplina l'imputazione del reddito imponibile (reddito o perdita di esercizio) ai soci partecipanti nei periodi d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata.

Le eventuali perdite della società partecipata relative a esercizi precedenti a quello di opzione riducono il reddito formatosi in capo alla predetta società nel periodo c.d. di "trasparenza" secondo le ordinarie regole del riporto previste dal Tuir. La norma, infatti, al comma 1 si riferisce al reddito imponibile da imputare ai soci che deve intendersi già al netto delle perdite pregresse. Per quanto concerne le perdite realizzate nel periodo di trasparenza da parte della società partecipata, il comma 3 dispone che le stesse sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata risultante prima della copertura della perdita. Per la quota eccedente tale limite non è ammessa alcuna imputazione in capo al socio con la conseguenza che le eventuali coperture delle perdite eccedenti mediante versamenti da parte dei soci producono un aumento del costo fiscale della partecipazione posseduta dai soci stessi.

Inoltre, le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della società partecipata, i crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci in base alla propria percentuale di partecipazione agli utili. Il comma 5, invece, stabilisce il principio secondo il quale l'opzione esercitata non modifica il regime di tassazione in capo ai soci in relazione alla distribuzione delle riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di capitale. Nel medesimo comma viene stabilita una presunzione relativa in base alla quale si considerano distribuiti prioritariamente gli utili imputati ai soci per trasparenza; l'assemblea dei

soci, infatti, può stabilire al riguardo una diversa priorità. In caso di coperture di perdite viene, invece, stabilita una presunzione assoluta in base alla quale si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci per trasparenza.

Il comma 7 disciplina gli obblighi degli acconti stabilendo che nel primo esercizio di opzione permane l'obbligo dell'acconto anche in capo alla società partecipata, mentre in caso di cessazione del regime di trasparenza per la società partecipata e i suoi soci si applicano le disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 126 in materia di consolidato nazionale. Infine, in caso di mancato rinnovo dell'opzione la società partecipata e i suoi soci dovranno determinare l'acconto senza considerare gli effetti dell'opzione stessa. In tema di solidarietà dell'imposta da pagare in capo ai soci, il comma 8 stabilisce un principio, contemplato dalla delega, secondo il quale la società partecipata è solidamente responsabile per le imposte, sanzioni e interessi dovuti dai soci in relazione al relativo reddito imputato per trasparenza.

Il comma 11 disciplina l'ipotesi in cui il socio ha dedotto delle svalutazioni prima dell'opzione della trasparenza per effetto di perdite realizzate in capo alla partecipata (società trasparente) a seguito di rettifiche di valore o accantonamenti a fondi non deducibili. In tal caso la disposizione ivi prevista evita che il socio possa ottenere un duplice beneficio: una prima volta mediante una deduzione già effettuata delle svalutazioni e una seconda volta mediante l'imputazione per trasparenza di un reddito ridotto delle eventuali variazioni in diminuzione operate dalla società trasparente a seguito, ad esempio, dell'utilizzo dei fondi già tassati. Pertanto, il socio, in tale ipotesi deve rideterminare il reddito imponibile oggetto di imputazione per trasparenza rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità previste dall'articolo 128 in materia di consolidato nazionale, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni riprese a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione e nei nove precedenti.

Il comma 12 applica il principio già previsto per le società di persone commerciali secondo il quale il costo della partecipazione -in tal caso iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie- è aumentato o diminuito rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti. Infine, il comma 10 estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 40 del Dpr. n. 600/73, riguardante le procedure di rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società di persone commerciali, anche a quelle presentate dalla società partecipata il cui reddito è imputato per "trasparenza" ai soci in base al presente articolo.



## LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIETARIA

Le disposizioni contenute nell'articolo 116 attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista una opzione, analoga a quella contenuta nell'art. 115, per l'imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che rientrano nell'ambito degli studi di settore i cui soci siano composti esclusivamente da persone fisiche. A differenza di quanto disposto nell'art. 115, l'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria non presuppone i requisiti indicati al comma 1 del predetto art. 115.

Il comma 1 del presente articolo prevede, infatti, la possibilità dell'opzione della c.d. "trasparenza" di cui all'articolo 115 per il reddito complessivo prodotto dalle società a responsabilità limitata i cui proventi dell'attività caratteristica non superano le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore.

Ulteriore condizione necessaria affinché vi sia l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è che il numero dei soci non sia superiore a 10 o 20, rispettivamente, in caso di società a responsabilità limitata ovvero società cooperativa. In caso di possesso da parte della società partecipata di partecipazioni che fruiscono dell'esenzione sulle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 87, l'opzione non può essere esercitata e, laddove esercitata, essa perde efficacia nel periodo in cui si la partecipazione precedentemente acquistata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 87.

Ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 115 relative all'imputazione ai soci partecipanti delle perdite prodotte dalla partecipata e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8.

## CONSOLIDATO NAZIONALE

L'introduzione della tassazione consolidata concretizza il naturale riconoscimento fiscale del gruppo di imprese ed è atta a rendere il sistema tributario italiano omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea. Il gruppo, infatti, costituisce da oramai molto tempo un fenomeno di notevole rilevanza, sia a livello nazionale che internazionale, che l'ordinamento tributario italiano, contrariamente agli altri sistemi fiscali dei Paesi più evoluti, ha faticato a riconoscere. L'introduzione del regime di tassazione consolidata oltre ai propositi testé citati ha, tra l'altro, l'obiettivo:

- di porsi quale naturale correttivo all'indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni, consentendo la possibilità di utilizzare immediatamente le perdite fiscali delle società partecipanti in diminuzione dei redditi posseduti dalle altre società del gruppo;

- di introdurre, in modo organico e permanente, uno strumento idoneo a dare soluzione al problema dell'accumulo dei crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei redditi. Infatti, nell'ambito dei gruppi è frequente, dati gli attuali meccanismi di prelievo anticipato delle imposte (ritenute, acconti, ecc.), che soprattutto le "holdings" si trovino a liquidare fisiologicamente eccedenze di Irpeg;
- di superare le complessità fiscali che derivano da operazioni (fusioni, scissioni, ecc.) poste in essere dai "gruppi" per compensare i risultati positivi e negativi delle diverse società che compongono il "gruppo" stesso e che, in taluni casi, perseguono fini prevalentemente elusivi, al pari di quelle che trasferiscono quote di utili a società in perdita attraverso transazioni fittizie (contratti di locazione immobiliare, cessioni infragruppo a prezzi diversi da quelli "normali"; fatture per prestazioni di servizio mai effettuate, ecc.) in frode al fisco. L'introduzione del consolidato fiscale contribuisce, pertanto, a tenere distinti comportamenti chiaramente "patologici", perché miranti ad eludere in maniera artificiosa il pagamento delle imposte, da comportamenti che invece sono "fisiologici" per la vita del gruppo perché riconducibili all'unitarietà del soggetto economico, favorendo, nel contempo, l'espansione aziendale.

Il modello adottato per la tassazione di gruppo è quello nel quale vi è una unica base imponibile e, pertanto, un'unica dichiarazione nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo che hanno optato per il consolidato (*Fiscal Unit*). Conseguentemente, come già premesso, i gruppi d'impresa possono beneficiare della compensazione tra redditi e perdite fiscali di gruppo. Tale modello è seguito in Francia, Danimarca, Stati Uniti, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo, in futuro Australia e Giappone. Questo modello si caratterizza per la sua semplicità, per la minima esigenza di disposizioni antielusive, per la possibilità di prevedere la neutralità di transazioni infragruppo per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi. In tal modo, alla flessibilità offerta dalla *participation exemption* per i trasferimenti di partecipazione se ne aggiunge all'interno del gruppo un'altra in grado di togliere ogni ostacolo fiscale alla migliore allocazione delle risorse all'interno del gruppo. Il presente decreto regola la materia del consolidato fiscale introducendo nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi gli articoli da 117 a 142. Sono stati previsti due sistemi di consolidamento: uno tra società residenti (consolidato nazionale - articoli da 117 a 129), l'altro anche per le società non residenti (consolidato mondiale - articoli da 130 a 142). Relativamente all'imposizione sul reddito delle società che adottano il consolidato nazionale la riforma si articola sulla base dei seguenti aspetti fondamentali:

- l'appartenenza al gruppo dipende innanzitutto dal requisito del controllo di diritto detenuto dalla società o ente controllante. In altri termini, ai fini del consolidato fiscale, si considerano controllate le società in cui la capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale richiamata nell'articolo 2346 del codice civile. A tal fine, si è preferito stabilire di tenere conto anche dell'effetto demoltiplicatore derivante dalla catena societaria

in modo da considerare esclusivamente l'effettiva partecipazione al capitale sociale e agli utili della controllante. Si tratta evidentemente di due requisiti concorrenti. Conseguentemente, ai fini del consolidato dovranno essere prese in considerazione le partecipazioni detenute in piena proprietà. I requisiti minimi richiesti di partecipazione sia al capitale che agli utili della partecipata devono verificarsi ininterrottamente sin dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si opta per il consolidato;

- la capogruppo deve essere un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società residente oppure con stabile organizzazione in Italia; le controllate sono necessariamente società di capitali residenti nel territorio dello Stato;

- il consolidato non è consentito alle controllate che adottano regimi fiscali particolari secondo i quali non trovano riscontro l'applicazione dell'aliquota unica del 33 per cento. In proposito, pertanto, la ratio dell'esclusione è stata ravvisata non già nella diversità delle attività economiche svolte (i cui limiti, peraltro, sono ben difficili da determinarsi all'interno di un gruppo), bensì a trattamenti tributari differenziati per effetto di una diversa aliquota d'imposta. Non possono, altresì, partecipare al consolidato le società soggette a fallimento o liquidazione coatta amministrativa

- le società partecipanti al consolidato devono avere identità di esercizio sociale. In tal caso, va precisato che per identità dell'esercizio sociale, il legislatore ha voluto coerentemente intendere identità di chiusura del periodo d'imposta e, quindi, consentire alle società di nuova costituzione di optare per il consolidato, ove ricorrano i requisiti richiesti dalla disciplina, sin dal primo esercizio. E' evidente che, nell'ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare, qualora la costituzione delle società avvenga dopo il 30 giugno, l'esercizio dell'opzione non può che valere dal periodo d'imposta successivo a quello di costituzione: ciò in quanto è previsto che l'opzione va comunicata all'Amministrazione finanziaria entro il 30 giugno dell'esercizio in cui ha inizio la tassazione di gruppo. Nei casi di fusione, scissione (tra società del gruppo) e liquidazione volontaria l'opzione non perde efficacia. Conseguentemente, in tal caso, le società interessate a tali operazioni continuano a far parte del consolidato fiscale, anche per i periodi d'imposta che si determinano all'interno dello stesso esercizio sociale. A tal fine, è demandato al decreto attuativo delle disposizioni sul consolidato nazionale, la determinazione delle modalità e degli adempimenti formali da porre in essere per arrivare alla formazione del reddito complessivo globale

- l'opzione per la tassazione di gruppo è una facoltà discrezionalmente esercitabile da parte delle società interessate per un periodo irrevocabile di tre anni, salvo ovviamente il caso di uscita dal gruppo per il venir meno del requisito del controllo. Dal consolidato fiscale nazionale, pertanto, possono essere escluse alcune imprese pur soggette a controllo di diritto. L'esercizio dell'opzione va effettuato congiuntamente da ciascuna controllata e dall'ente o società controllante. Si avranno, pertanto, tante opzioni a coppia quante sono le società controllate che esercitano la facoltà.

Comunque, nel caso in cui la controllante eserciti l'opzione con più di una controllata, il consolidato cui partecipa è unico: il reddito complessivo positivo e negativo non è suddiviso in tanti consolidati quante sono le opzioni, ma tutte le società che hanno esercitato l'opzione bilaterale con la controllante adottano con quest'ultima un consolidato unico. E', tuttavia, evidente che, proprio in ragione del rapporto che ha natura bilaterale, all'interno dei gruppi potranno generarsi più consolidati, con l'unico limite che la società non può partecipare a due opzioni in qualità di consolidante e di consolidata. La legge delega aveva fissato in un periodo non inferiore a tre esercizi il vincolo del consolidato. Il presente decreto prevede, invece, che il vincolo permanga tassativamente per un triennio. La modifica, pur di natura sostanziale, ha, di fatto, i contenuti tipici di una modifica formale: la previsione di un vincolo non inferiore ai tre anni, per gli effetti che ne conseguono, avrebbe quasi certamente comportato per i gruppi la scelta di limitare la tassazione consolidata ad un triennio salvo successivamente rinnovare l'opzione di triennio in triennio. Il vincolo triennale richiesto per poter attivare il consolidato "di gruppo" è riconducibile a una logica di cautela fiscale affinché non si renda particolarmente agevole la partecipazione a tale procedura per quei soggetti che solo occasionalmente e temporaneamente "transitano" all'interno del gruppo per poi fuoriuscirne subito dopo aver conseguito i benefici fiscali connessi alla predetta procedura. Nell'articolo 4 del decreto in commento è prevista, al riguardo, una disposizione che mitiga l'obbligazione triennale nel caso di mutamento delle disposizioni per la determinazione del reddito d'impresa a seguito dell'adeguamento delle stesse ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Come noto, infatti, il sistema tributario italiano si basa sul principio di derivazione dell'imponibile dall'utile economico e, quindi, è in stretta connessione con le risultanze del bilancio: queste ultime, non solo sono state modificate dalla riforma del diritto societario, ma saranno oggetto di ulteriori interventi a seguito dell'attuazione della citata direttiva che introdurrà le valutazioni degli strumenti finanziari a valore di mercato e l'ingresso degli IAS, cioè dei principi internazionali per la redazione dei bilanci consolidati. Gli IAS cambieranno notevolmente il sistema di rilevazione del patrimonio e degli utili, in quanto non più ispirati a individuare una ricchezza prudentemente attribuibile ai soci, ma volti a fornire informazioni agli investitori sulla reale dimensione del patrimonio della società e, quindi, a far emergere le plusvalenze latenti nell'impresa. L'introduzione di "regole" così innovative che stravolgeranno i principi di redazione del bilancio e che potrebbero avere effetti sui risultati fiscali ha indotto il legislatore delegato ad introdurre una norma transitoria con la quale "liberare" le società consolidate dal vincolo triennale;

- possibilità di compensare gli imponibili positivi e negativi (considerati integralmente) delle società del gruppo. Tale tecnica, peraltro, consente, come già premesso, di sopperire alla nuova disciplina che prevede l'indeducibilità delle minusvalenze derivanti da svalutazioni di partecipazione. Così

come avviene in tutti i Paesi che prevedono un modello per la tassazione di gruppo, è previsto un limite all'utilizzo delle perdite fiscali maturate nei periodi precedenti all'introduzione della tassazione di gruppo: le stesse possono essere utilizzate solo dalle società cui competono. Quindi, in sede di consolidato, le società dovranno dapprima compensare le perdite pregresse (anteriori all'introduzione della tassazione di gruppo) con i propri imponibili positivi e successivamente trasferire il "saldo" (se positivo) ovvero la perdita d'esercizio alla controllante;

- regime opzionale di neutralità fiscale per gli scambi intragruppo di beni diversi da quelli che producono ricavi. In caso di uscita dal consolidamento, è previsto il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili con recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza della differenza residua. Ovviamente, nel caso di corrispondenza tra valori civili e fiscali non si verifica alcuna esigenza di riallineamento e, pertanto, non si determina nessun onere al momento dell'uscita dal gruppo. L'opzione per la neutralità potrà essere effettuata anche per una singola operazione. In merito, va segnalato che è stata inserita una disposizione con la quale si intende escludere la possibilità di "aggirare" la norma che prevede il limite all'utilizzo delle perdite fiscali maturate anteriormente all'ingresso nel consolidato trasferendo in neutralità beni plusvalenti alla società che dispone di dette perdite per poi effettuare la cessione a terzi. La portata di tale disposizione è mitigata dalla possibilità per il contribuente di richiedere la disapplicazione della citata preclusione previo esercizio dell'interpello di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Ai medesimi fini, risponde l'esigenza di introdurre una norma di carattere generale che includa tra le operazioni potenzialmente elusive qualsiasi cessione di beni tra società consolidate. Quest'ultima disposizione trova, pertanto, applicazione, a titolo esemplificativo: per le cessioni di beni merce e di beni plusvalenti (inclusi i conferimenti d'aziende); per i trasferimenti di beni effettuati in regime di neutralità ai sensi dell'articolo 123 (ovvero, per i conferimenti di aziende, ai sensi dell'articolo 176) e per quelli effettuati in regime ordinario;

- esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo del gruppo dei dividendi distribuiti dalle società consolidate. Tale norma rappresenta un'agevolazione rispetto al regime ordinario, il quale prevede una esclusione limitata al 95% del dividendo lordo. Per motivi di opportunità e di semplificazione al fine di evitare di dettare ulteriori regole in merito alla individuazione e alla stratificazione degli utili all'atto della loro distribuzione, il beneficio dell'esclusione totale spetta non soltanto sui dividendi percepiti dalle società consolidate durante il periodo di consolidamento, ma anche su quelli derivanti da utili prodotti prima dell'adesione alla tassazione consolidata;

- esclusione dall'imponibile dei compensi corrisposti a fronte del risparmio fiscale attribuito dalle società in perdita. Con il consolidato nazionale la controllante opera, in sede di dichiarazione dei redditi del gruppo, l'aggregazione dei propri dati e di quelli delle controllate. L'operazione è

effettuata attuando una compensazione integrale di tutti gli imponibili positivi e negativi. Conseguentemente, la percentuale di possesso non influisce sull'imponibile, il quale deve essere comunque considerato integralmente. La controllante beneficia del risparmio fiscale derivante dall'utilizzo delle perdite provenienti da alcune società consolidate e, nel contempo, si accolla il maggior onere fiscale causato dal trasferimento di imponibili positivi operato da altre società. Al fine di evitare che la società che trasferisce le perdite risulti penalizzata dall'impossibilità di utilizzare le perdite trasferite in compensazione dei redditi futuri, si prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile delle somme percepite e versate tra le società consolidate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. L'esclusione si applica anche relativamente ai trasferimenti di fondi infragruppo effettuati per compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo dell'opzione sul consolidato e con l'interruzione della tassazione consolidata;

- irrilevanza ai fini del calcolo del pro rata di indeducibilità degli oneri finanziari, in base alla quale sono indeducibili gli interessi sui finanziamenti contratti per l'acquisto delle partecipazioni che usufruiscono della *participation exemption*, relativi alle partecipazioni in società incluse nella tassazione di gruppo. Anche tale disposizione, è volta evidentemente a dare al gruppo la veste di soggetto economico unitario, in quanto, tende a giustificare la mancanza di carattere elusivo dell'indebitamento contratto dalle singole società partecipanti, assumendo che i finanziamenti traggono la loro origine, in questo caso, dalla capacità di credito propria del gruppo;

- la dichiarazione dei redditi del gruppo è presentata dalla società controllante. In sede di determinazione del reddito complessivo la società controllante dovrà effettuare, innanzitutto, la somma algebrica di tutti gli imponibili presi integralmente (positivi e negativi) e poi operare le opportune rettifiche di consolidamento. Gli obblighi di versamento, l'utilizzo dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto delle società controllate, nonché la possibilità del riporto a nuovo delle perdite fiscali sono attribuiti esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato in base alla dichiarazione dei redditi consolidata. Per il primo esercizio di tassazione consolidata l'acconto è versato dalla controllante e determinato, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo precedente dalle società che adottano il consolidato, in modo da considerare come dovuto l'acconto che si sarebbe calcolato qualora si fosse presentata la dichiarazione dei redditi consolidata per il medesimo periodo. Al riguardo, è stata inserita una disposizione tra le norme transitorie con la quale si prevede che per il primo periodo d'imposta di vigenza delle nuove disposizioni l'acconto è determinato sulla base dell'imposta dovuta dalle singole società senza tenere conto degli effetti compensativi delle perdite. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo dalle singole società relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono, invece, essere utilizzate alternativamente dalla controllante o dalla controllata cui competono, per consentire alle società la scelta più opportuna in merito all'utilizzo delle stesse;

- introduzione di un meccanismo correttivo volto ad evitare che, nel passaggio da un sistema che ammette la svalutazione di partecipazione ad un sistema che prevede la tassazione di gruppo, gli stessi costi concorrano più volte alla riduzione del reddito imponibile dapprima indirettamente tramite le svalutazioni delle partecipazioni operate a fronte di rettifiche di valore e di accantonamenti a fondi rischi non deducibili effettuati dalla società controllata e tali da ridurre il proprio patrimonio contabile (operazione, quest'ultima, non più consentita per effetto del D.L. n. 209/2002) e poi, all'atto dell'utilizzo dei fondi, mediante la conseguente variazione in diminuzione. Il meccanismo correttivo si applica, in ogni caso, in presenza di svalutazioni della partecipazione direttamente correlabili alla quota di riduzione del patrimonio netto della partecipata determinatasi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, tenuto conto delle eventuali rivalutazioni riprese a tassazione, e dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale decorrono gli effetti della tassazione di gruppo e nei nove precedenti. Pertanto, la norma trova applicazione in presenza di svalutazioni derivanti da riduzioni del patrimonio netto della partecipata susseguenti a perdite prodotte diverse da quelle cosiddette "gestionali". Per effetto della indeducibilità delle svalutazioni operate a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma, di fatto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che intendono optare per la tassazione di gruppo: a decorrere dal 2004, occorrerà verificare la natura delle svalutazioni dedotte tra il 1994 e il 2003

a decorrere dal 2005, occorrerà verificare la natura delle svalutazioni dedotte tra il 1995 e il 2003; e così via, diluendo gli effetti della disposizione transitoria, la quale non troverà più applicazione per i soggetti che opteranno per la tassazione di gruppo nel 2014.

L'applicazione della disposizione comporta il riallineamento dei valori fiscali dell'attivo e del passivo del patrimonio della partecipata ai valori contabili nei limiti dell'importo delle svalutazioni dedotte. In sostanza, occorrerà rideterminare i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo da cui è scaturito il disallineamento tra valori contabili e fiscali del patrimonio netto della partecipata ripartendo le svalutazioni dedotte in proporzione a detti disallineamenti

- introduzione di una forma di responsabilità solidale tra la società o ente controllante che presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo limitatamente alle maggiori imposte, sanzioni ed interessi calcolate in sede di accertamento (ovvero in sede di attività di controllo ex articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), per effetto delle rettifiche operate in relazione ai redditi imponibili di ogni società. In sostanza, qualora l'Amministrazione finanziaria accerti, ad esempio, un maggior reddito in capo ad una delle controllate, il legislatore ha previsto che per le maggiori imposte, sanzioni ed interessi rispondano solidalmente la società controllante e la società cui è stato rettificato il reddito, escludendo da qualsiasi responsabilità le altre società controllate.

Nel caso di omesso versamento, invece, la responsabilità ricade interamente e solidalmente su tutte le società partecipanti al consolidato, anche se è prevista una prioritaria richiesta delle somme dovute alla società o ente controllante. In tal caso, infatti, il legislatore, tenuto conto degli effetti di compensazione tra perdite e redditi nonché del fatto che le società controllate, nei limiti della propria imposta dovuta, forniscono la provvista alla controllante, ha ritenuto di estendere la responsabilità a tutte le società consolidate.

## CONSOLIDATO MONDIALE

Il consolidato fiscale cui fino ad ora si è fatto riferimento è quello strutturato per le società e gli enti residenti, ma la logica dell'armonizzazione richiede, così come raccomandato dalla Commissione europea, di considerare l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, l'inclusione nel consolidato anche delle società non residenti. Tale possibilità è, al momento, esplicitamente prevista solo dalla Danimarca e dalla Francia e, in misura diversa, da Stati Uniti e Inghilterra che consentono tale forma di tassazione consolidata esclusivamente alle stabili organizzazioni all'estero delle società residenti. Non appare sistematico, tuttavia, l'approccio di questi due ultimi Paesi i quali fanno dipendere il modello di tassazione consolidata mondiale dalla circostanza del veicolo utilizzato dagli insediamenti produttivi all'estero (società separata o stabile organizzazione).

Con il presente decreto si introduce il consolidato mondiale nel sistema fiscale italiano sposando il modello francese. Opportunamente, le disposizioni previste forniscono una disciplina organica del consolidato mondiale e non una normativa "per rinvio" alle disposizioni sul consolidato nazionale con evidenza delle sole differenze.

A commento della nuova disciplina, in questa sede, invece, si rilevano esclusivamente le peculiarità del consolidato mondiale e le deroghe alla disciplina del consolidato nazionale che sono state reputate necessarie sia per ragioni erariali sia per motivi di opportunità e di semplificazione per il contribuente.

L'opzione, irrevocabile per un periodo non inferiore a cinque anni (ma i successivi rinnovi avvengono per un periodo non inferiore a tre esercizi), deve essere esercitata unicamente da parte della società o ente controllante di grado più elevato soggetto all'imposta sul reddito delle società, residente nel territorio dello Stato, e non dalle società non residenti interessate al consolidamento. Si è visto che nel consolidato nazionale, invece, l'opzione deve essere bilaterale ed esercitata sia dalla controllante che dalla controllata. L'individuazione della controllante di grado più elevato, inoltre, comporta che, in linea generale, non è possibile effettuare il consolidato mondiale in capo a società residenti a loro volta controllate da altre società residenti. Questo vincolo è giustificato dal fatto che l'opzione per il consolidato mondiale deve comprendere tutte le controllate estere secondo il principio "all in, all out". Conseguentemente, l'individuazione della controllante residente di grado



più elevato consente di impedire che la controllante italiana possa aggirare il vincolo creando *sub holding* per attribuire ad una sola di esse, che eserciterebbe l'opzione, le partecipazioni che è conveniente consolidare. A tal fine sono state individuate quali soggetti di grado più elevato:

- le società con azioni negoziate in mercati regolamentati, anche se a loro volta soggette a controllo di diritto di soggetti residenti in Italia. La scelta in tal caso è dipesa dal fatto che il legislatore ha reputato sufficientemente garantite le ragioni erariali dalla tutela attribuitagli indirettamente dalle minoranze;

- le società direttamente controllate dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero da persone fisiche residenti che non abbiano il controllo ai sensi dei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2359, tenuto conto anche delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, di altra società residente o non residente. Al pari di quanto stabilito per la *thin capitalization* si considerano parti correlate le società da questi controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e se, persona fisica, anche i familiari di cui all'art. 5, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi. Conseguente che se un gruppo familiare controlla due holding, una delle quali sia qualificata per l'esercizio dell'opzione per il consolidato mondiale, quest'ultima non potrà esercitare l'opzione stessa. Nella base imponibile della controllante vengono inclusi proporzionalmente i redditi di tutte le società controllate non residenti. Non si ha pertanto un consolidato integrale come quello nazionale ma un consolidato pro quota. In presenza di altre società residenti in Italia che si interpongono alla catena di controllo, si rende obbligatorio il consolidato nazionale tra tutte le società residenti. In tal caso, l'applicazione dell'effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena societaria di controllo opera esclusivamente a partire dalla controllata residente di grado inferiore. Infatti, i requisiti per l'individuazione del perimetro del consolidamento stabiliscono che la percentuale è da determinarsi relativamente alla società controllante e alle società controllate residenti. E quindi il calcolo per la determinazione della partecipazione ai diritti di voto e agli utili deve essere effettuato tenendo conto dei diritti spettanti a tutte le società residenti. Nel caso, ad esempio, di una holding residente (A) con una partecipazione in un'altra società residente (B) al 70% che a sua volta partecipa in una società non residente (Y) al 70%, a seguito dell'obbligo di consolidato nazionale, A e B diventano fiscalmente equivalenti ad un unico soggetto. Conseguentemente, il consolidato nazionale ha il controllo della società non residente nella misura del 70%. La società A può consolidare anche Y. Il metodo di determinazione del reddito consolidato è quello extracontabile realizzato con criteri analoghi a quello previsto dal decreto ministeriale 21 novembre 2001, n. 429 in tema di CFC, con opportune rettifiche. Conseguentemente la determinazione del reddito imponibile è effettuata in base alle regole vigenti in Italia. Tuttavia, stante la complessità del funzionamento dell'istituto e l'onerosità dello stesso per l'erario, sono state previste alcune disposizioni che contemperino le diverse esigenze di semplificazione per il contribuente e di tutela delle ragioni erariali.

Conseguentemente, da un lato, è stata richiesta la revisione contabile dei bilanci delle società non residenti, dall'altro, è stato eliminato il riferimento alle diverse disposizioni del testo unico che stabiliscono l'indeducibilità o sottopongono a diverse modalità la deducibilità di alcuni costi minori tra i quali si annoverano: gli oneri per le strutture ricettive e le spese per vitto e alloggio; le imposte diverse da quelle sui redditi; gli oneri di utilità sociale; i canoni di leasing e i costi per i telefoni cellulari; le spese relative agli autoveicoli, le spese di rappresentanza, ecc. Si tratta di norme, di natura per lo più antielusiva, che probabilmente generano costi di gestione maggiori dei benefici all'erario. E' quindi corretto che, nell'ottica prevista dalla legge delega di prevedere procedure semplificate di determinazione del reddito delle società estere, il legislatore le abbia neutralizzate.

Al riguardo, tuttavia, si segnala che non si estende al consolidato mondiale il divieto di applicare le disposizioni relative alla rateizzazione delle plusvalenze e agli ammortamenti accelerati e anticipati, non avendo, in questa sede, e contrariamente all'applicazione della disciplina delle CFC, alcun connotato antielusivo. Infine, tra le rettifiche ed i meccanismi tecnici adottati per il concreto funzionamento del consolidato mondiale si segnalano:

- l'esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione. In proposito, valgono gli stessi motivi di semplificazione evidenziati a commento della disciplina sul consolidato nazionale;
- i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applica il consolidato sono riconosciuti a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, con alcune eccezioni previste dall'articolo 134;
- l'esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le società non residenti incluse nel consolidato mondiale se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio "volontario". In proposito, si segnala che quest'ultima disposizione non troverà applicazione fino a quando non verrà introdotto il meccanismo correttivo richiesto dall'articolo 142 che consente la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. In effetti, il rinvio dell'applicazione di questa disposizione consente di evitare la sterilizzazione delle perdite su cambio, altrimenti penalizzante ai fini dell'attribuzione del credito per le imposte pagate all'estero. Nei Paesi ad alta inflazione, infatti, è consentita la rivalutazione dei cespiti in modo da adeguare i valori storici. La conseguenza è che gli ammortamenti riconosciuti fiscalmente sono più elevati rispetto a quelli calcolati sulla base dei valori storici. Nei Paesi in cui la contabilità ad alta inflazione non è consentita, come l'Italia, le imprese che hanno partecipazioni in società che operano in Paesi ad alta inflazione

non possono computarsi il credito per le imposte pagate all'estero in quanto l'imponibile ivi corrispondente è più basso rispetto a quello nazionale. Conseguentemente, in attesa dell'introduzione di tale contabilità in Italia, è stato scelto di disapplicare la disposizione ai fini del consolidato mondiale della indeducibilità delle perdite di cambio calcolate dalla partecipata su finanziamenti in valuta forte stipulati con società rientranti nel consolidato: in tal modo, l'imponibile del consolidato mondiale viene rettificato delle perdite di cambio che costituiscono espressione dell'incremento dell'ammortamento calcolato nei Paesi ad alta inflazione e non riconosciuti in Italia

- l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni sulla thin capitalization nella determinazione del reddito imponibile delle società estere consolidate: in proposito, l'esclusione è finalizzata ad evitare di incentivare gli investimenti all'estero;

- la sterilizzazione delle norme sovvenzionali ad eccezione dei casi in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, è ammessa la deducibilità dei componenti negativi di cui all'articolo 109, comma 4), lettera b) (cosiddette norme sovvenzionali), anche se non inclusi nel conto economico della controllata estera fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione italiana e quanto dedotto dal reddito della controllata estera;

- il mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate, a differenza di quanto previsto per il consolidato nazionale;

- il riconoscimento delle imposte pagate all'estero con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica quali: il concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; il computo delle imposte detraibili effettuato separatamente per ciascuna società estera e non per ciascuno Stato estero; il riporto nel tempo del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato nell'esercizio di competenza.

- l'inapplicabilità della disciplina delle CFC per le società aderenti al consolidato mondiale.

## TONNAGE TAX

L'intervento legislativo italiano volto ad introdurre nel Tuir la *Tonnage tax*, tassa sul tonnellaggio delle navi, si inserisce in un contesto europeo di indubbio favore, che guarda ad essa come strumento fondamentale di sostegno all'industria armatoriale, accanto ad altre misure di sostegno fiscale del settore.

La *tonnage tax*, lontana dal rappresentare uno strumento di "concorrenza fiscale sleale" tra gli Stati membri, nasce invece dall'esigenza di arginare l'esodo degli armatori europei verso Paesi Terzi, che grazie all'istituzione di "registri aperti", facilmente accessibili, stanti i requisiti minimi richiesti, ed aventi convenienti costi operativi-gestionali e fiscali, attraggono capitali e tonnellaggio stranieri.

Rispetto a tale situazione, la Commissione europea riconosce l'incisività della nuova misura fiscale, ponendo tuttavia come condizione fondamentale per il suo riconoscimento, la circostanza che la flotta contribuisca in maniera significativa all'attività economica e all'occupazione all'interno del paese membro. L'approccio europeo degli ultimi anni, dunque, è stato quello di favorire il ritorno delle flotte verso le bandiere comunitarie, operando con varie misure al migliorarne la competitività. L'applicazione della nuova disciplina è comunque subordinata, in base alla lettera d) dell'art. 4 recante disposizioni transitorie, alla autorizzazione dell'Unione Europea.

Molti paesi europei nell'ambito di complesse politiche di incentivazione dei propri armamenti, hanno già provveduto all'introduzione di sistemi di tassazione forfetaria, secondo una delle due forme previste, o di determinazione forfetaria dell'imposta, secondo il modello greco (*tonnage tax* in senso stretto), o di determinazione forfetaria della base imponibile, secondo il modello olandese (*tonnage based corporation tax*).

E' a questo secondo modello, ritenuto più innovativo, ove il reddito determinato in via presuntiva concorre alla formazione dell'imponibile complessivo con i redditi che rimangono determinati in via analitica, che si è ispirato il legislatore italiano.

Nella versione italiana, in parte innovativa, la *tonnage tax* si presenta come regime fiscale forfetario parametrato al tonnellaggio e all'anzianità delle navi, alternativo al regime fiscale ordinario, con lo scopo di consentire la riduzione delle asimmetrie fiscali esistenti tra la flotta italiana e quelle europee. Essa conferisce maggiore certezza del livello impositivo, semplificando gli adempimenti fiscali, e producendo effetti positivi sull'occupazione e sugli obiettivi di tutela ambientale. Tuttavia si tenga presente che i recenti sviluppi della legislazione nazionale, relativi al settore economico marittimo, soprattutto con la creazione del Registro navale internazionale (D.L. n. 457/1997 convertito in legge n. 30/1998) e con la disciplina delle agevolazioni per gli operatori del trasporto di cabotaggio (legge n. 522 /1999), hanno già prodotto un incremento della flotta italiana.

Tra le norme vigenti non abrogate dal presente schema di decreto delegato, l'art. 4 del D.L. n. 457/1998 prevede che i soggetti esercenti attività produttiva di reddito mediante navi adibite ai traffici commerciali internazionali e, comunque iscritti al Registro internazionale, beneficino di un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo, corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi stesse, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.

Dal 1° gennaio 1998 è previsto altresì che il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte al registro internazionale concorra alla determinazione del reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF ed IRPEG in misura pari al 20 per cento; tale norma è stata estesa anche ai redditi derivanti da attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale svolte a bordo di navi da crociera (art. 13 della legge n. 488/1999).

Dall'analisi dello schema di decreto delegato, che introduce la *tonnage tax*, all'art. 155 si individua l'ambito soggettivo ed oggettivo della nuova imposta, dove è previsto che i soggetti ammessi a beneficiare del nuovo regime di determinazione forfetaria del reddito siano iscritti al Registro internazionale, esercitino le attività specificamente indicate nella norma e le navi, mediante le quali si svolgono le attività stesse, abbiano un tonnello superiore alle 100 tonnellate di stazza netta. L'opzione a favore del nuovo regime, rispetto a quello ordinario, deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale il soggetto interessato intende fruirne e l'opzione resta irrevocabile per 10 esercizi.

Novità rilevante è contenuta al comma 3 dell'art. 155 dove vengono inserite le attività direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle principali elencate tra quelle incluse nel reddito determinato forfetariamente. L'individuazione di queste attività è rinviata alle disposizioni applicative previste con un successivo decreto. Per quanto riguarda la determinazione forfetaria ed unitaria del reddito imponibile, di cui all'art. 156, è previsto che questa avvenga sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave, applicando i coefficienti relativi al tonnello (all'uopo vengono, infatti determinati quattro scaglioni da 0 a 1.000; da 1001 a 10.000; da 10.001 a 25.000; da 25.001 di tonnellate di stazza nette), ed il fattore di correzione, funzione dell'età del naviglio.

Detto fattore è rappresentato da quattro coefficienti così fissati:

da 0 a 5 anni : 0,90;

da 6 a 10 anni: 0,95;

da 11 a 25 anni : 1,05;

oltre 25 anni: 1,10.

Il meccanismo di calcolo del reddito imponibile, così predisposto, viene a premiare gli operatori con tonnello di più recente costruzione, ed incentivando al contempo al rinnovo della flotta, con conseguente raggiungimento di più alti livelli di sicurezza e di standard tecnologici.

Il reddito determinato forfetariamente, concorre, al pari del reddito, determinato in modo ordinario, derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle che fruiscono del regime di *tonnage tax*, alla formazione del reddito complessivo. E' espressamente prevista la possibilità di dedurre le perdite pregresse secondo il regime ordinario di cui all'articolo 84.

Altra novità significativa del regime forfetario, è contenuta all'art. 157, comma 3, ove viene previsto l'obbligo di formazione dei cadetti ufficiali, e questo allo scopo di consolidare maggiormente il Know-how nazionale.

All'art. 158, è prevista poi, l'inclusione nel reddito forfetario di eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate su navi, qualora queste siano state acquistate successivamente all'esercizio dell'opzione. Nel caso invece in cui la cessione riguardi una nave già di proprietà dell'armatore al momento dell'opzione, la plusvalenza si aggiungerà al reddito forfetario, ma sarà determinata in riferimento al

costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime.

## CREDITO PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della delega prevede la riformulazione della disciplina del credito d'imposta in relazione a imposte pagate all'estero in coerenza con l'introduzione del consolidato mondiale e per una più generale esigenza di aggiornamento dell'istituto.

I principi della delega sono stati attuati nell'articolo 165 del decreto legislativo. Per effetto della nuova collocazione della norma che non è più inserita tra le disposizioni generali in materia di tassazione delle persone fisiche, ma viene posizionata nel Titolo II, capo II, dedicato alle *“Disposizioni relative ai redditi prodotti all'estero ed ai rapporti internazionali”*, la disposizione medesima è rivolta a tutti i soggetti sia Irpef sia Ires, fatte salve le particolarità specificamente ivi previste per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa.

Viene confermato, in via generale, il criterio secondo cui se al reddito complessivo concorrono redditi prodotti in più stati esteri, la detrazione si applica separatamente in ciascuno stato e che le imposte pagate all'estero sono scomputabili solo se ivi pagate a titolo definitivo.

L'originaria disposizione viene però integrata introducendo alcune importanti deroghe: la determinazione del credito d'imposta e le nuove particolari modalità di suo utilizzo che vengono introdotte per effetto della delega, nel prosieguo illustrate, si applicano relativamente a ciascuna controllata estera, anche se dette controllate sono residenti nello stesso paese. Inoltre, rispetto ai previgenti criteri, l'articolo 165 contiene una importante novità costituita dal fatto che ai fini del rapporto che individua la quota di imposta estera da detrarre dall'imposta italiana, il reddito complessivo va assunto al netto e non più al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. In definitiva, l'imposta italiana va considerata per il suo ammontare effettivo senza dover procedere, come per il passato, alla ricostruzione virtuale della medesima al fine di evitare l'effetto derivante dal riporto delle perdite pregresse. Per effetto delle perdite pregresse che influenzano il denominatore del rapporto, ne può derivare che il rapporto in questione può anche assumere valore superiore a 1, nel qual caso, ovviamente, dovrà intendersi acquisito per il 100 per cento.

Il criterio di cassa su cui si incentrava in passato la possibilità di scomputare l'imposta estera, viene ora stemperato prevedendo che la detrazione del credito d'imposta per l'imposta pagata all'estero deve essere calcolata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero a condizione, tuttavia, che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se, invece, il pagamento dell'imposta estera a titolo definitivo, avviene successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre procedere a una nuova liquidazione tenendo conto anche del maggior reddito estero e la detrazione dall'imposta

del credito in argomento si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

Inoltre, per i redditi prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o prodotti da società controllate estere facenti parte del consolidato mondiale, la detrazione a titolo di credito d'imposta può essere calcolata con riferimento all'imposta del periodo di competenza sempre che il pagamento a titolo definitivo avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo a quello di competenza. In questo caso è però necessario che venga fornita indicazione in dichiarazione dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

Esordisce, inoltre, nell'ipotesi di reddito d'impresa prodotto nel medesimo paese mediante una o più stabili organizzazioni ovvero prodotto sempre nel medesimo paese dalle singole società controllate di cui al titolo II, capo II, sezione III, il vantaggioso criterio del riporto in avanti e indietro dell'imposta estera pagata a titolo definitivo eccedente la quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto nello stesso paese. Fermo restando che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia, viene introdotta una disposizione che si pone l'obiettivo di evitare gli inconvenienti derivanti dalle differenze che si hanno, in termini di valore assoluto, tra l'imposta estera e la corrispondente imposta italiana dovuta ai più svariati motivi, quali, ad esempio, differenti aliquote d'imposta vigenti rispetto alle aliquote italiana.

In sostanza, il "riporto in avanti" si ha nell'ipotesi in cui l'imposta assolta all'estero è maggiore dell'imposta effettivamente scomputabile dall'imposta dovuta sul reddito complessivo in base al rapporto previsto dal comma 1 dell'articolo 165. In questo caso la differenza di imposta estera non utilizzata che eccede quella consentita dal rapporto, potrà essere utilizzata nei successivi periodi d'imposta sino all'ottavo, laddove si presentino condizioni opposte, vale a dire quando l'imposta estera effettivamente scomputabile nella dichiarazione dei redditi prodotta in Italia in base al citato rapporto, è maggiore dell'imposta di fatto assolta all'estero.

Il "riporto all'indietro" si sostanzia nell'esatto opposto, ossia se l'imposta assolta all'estero è inferiore a quella scomputabile dall'imposta dovuta sul reddito complessivo in Italia, la differenza costituisce un bonus che potrà essere utilizzato nei successivi periodi d'imposta sempre non oltre l'ottavo, quando si presenteranno condizioni opposte, vale a dire quando l'imposta assolta all'estero sarà superiore a quella scomputabile in base al rapporto di cui al citato comma 1 dell'articolo 165.

#### IMPRESE ESTERE COLLEGATE

Le disposizioni contenute nell'articolo 168 danno attuazione al principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera o), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista la riformulazione del

previgente art. 127-bis, concernente la disciplina CFC (167 nella nuova versione), al fine di estendere l'ambito di applicazione della disciplina ivi prevista anche alle società estere collegate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato. Viene previsto, altresì, un ulteriore principio di determinazione del reddito della società collegata dal momento che l'imputazione del reddito della società stessa avviene in base al maggiore tra l'utile del bilancio prima dell'imposte e l'utile determinato forfaitariamente in base a dei coefficienti di rendimento differenziati per i vari componenti dell'attivo patrimoniale.

Il comma 1 del presente articolo stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolo 167 relative alla disciplina CFC si applicano anche nelle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia (società, ente e persona fisica) detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili di imprese, società o altro ente residente o localizzato in Stati a fiscalità privilegiata non inferiore al 10% se trattasi di società quotate in borsa, ovvero al 20 per cento per le altre.

Diversamente da quanto previsto nell'articolo 167, la norma in questione non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti nei predetti Stati privilegiati relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati. Ai fini dell'imputazione del reddito prodotto dalla società collegata, i commi 2 e 3 dispongono che esso è determinato per un importo corrispondente al maggiore tra: - l'utile realizzato prima delle imposte che risulta dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche se non vi è un obbligo per legge; - il reddito determinato sulla base dei seguenti coefficienti applicati all'attivo patrimoniale: l'1% del valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato dei crediti; il 4% sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'articolo 8-bis del Dpr. n. 633/72; il 15% sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA

I capi III e IV recano, negli articoli da 170 a 181, la disciplina, domestica e transnazionale, delle operazioni straordinarie d'impresa: trasformazione, fusione, scissione, conferimento di aziende e di partecipazioni e scambi di partecipazioni. Le modifiche apportate con riferimento alle suddette operazioni di riorganizzazione aziendale vanno considerate alla luce delle previsioni recate dall'art. 4, comma 1, lett. m), della legge di delega concernenti l'abrogazione dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e il mantenimento dei regimi di neutralità e di determinazione dell'imponibile di cui al medesimo decreto n. 358 e al decreto legislativo n. 544 del 1992.



La disciplina in argomento è stata, inoltre, coordinata con l'innovativo istituto della c.d. "participation exemption" che dovrebbe produrre, tra l'altro, un sistematico "rientro" di tutte quelle società estere (holding olandesi, lussemburghesi, ecc) costituite al solo fine di fruire del regime di esenzione sulle plusvalenze ivi previsto.

Il mutamento di regime fiscale delle operazioni straordinarie risponde ad esigenze di razionalizzazione del sistema. In primo luogo, la riduzione dell'entità del prelievo sul reddito ordinario e la fissazione di un'unica aliquota rendono meno giustificabile l'esistenza di un prelievo sostitutivo in secondo luogo, l'imposta sostitutiva si presta ad arbitraggi di aliquote fra le parti dell'operazione in quanto consente all'impresa cedente di subire la tassazione delle plusvalenze con l'aliquota ridotta e all'impresa cessionaria di acquisire corrispondenti valori rivalutati dei beni aventi rilevanza, viceversa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota piena. Gli effetti distorsivi, derivanti dalla perpetuazione di tale meccanismo, sono, peraltro, tanto più evidenti laddove le imprese appartengono ad un medesimo gruppo e, dunque, condividono comuni interessi. Relativamente alle cessioni di azienda, l'abrogazione dell'imposta sostitutiva comporterà l'applicazione del prelievo ordinario con aliquota del 33 per cento della relativa plusvalenza, fermo restando la facoltà di rateizzazione della stessa prevista dall'art. 86, comma 4, del nuovo testo unico. Peraltro, va anche osservato che sarà comunque possibile fruire di un regime di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende tra società appartenenti al medesimo gruppo fiscale per effetto dell'introduzione del consolidato domestico che consente il trasferimento infragruppo senza realizzo di plusvalenze o minusvalenze e senza alterazione dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni diversi da quelli che producono ricavi.

In riferimento alle cessioni di partecipazioni strategiche, considerata la disciplina delle participation exemption, tali operazioni ricadranno in larga parte nel nuovo regime di esenzione. Per quanto concerne i conferimenti, conformemente alle previsioni della delega, l'articolo 175 dispone il mantenimento del regime di determinazione dell'imponibile relativamente a conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, confermando il principio di rilevanza dei valori presenti nelle scritture contabili.

La previsione dell'art. 175 si coniuga ora con l'irrilevanza delle plusvalenze da cessione di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni dal cedente e dotate dei requisiti per godere dell'esenzione di cui all'art. 87. Fermo restando che, in via generale, il valore di realizzo nel conferimento coincide con quello che si ricava dalle scritture contabili, in caso di conferimento di partecipazioni prive dei requisiti per l'esenzione il valore di realizzo è determinato sulla base del valore normale se le partecipazioni ricevute sono anch'esse dei predetti requisiti.

Sempre in tema di conferimenti, l'articolo 176 ribadisce l'applicazione del regime di neutralità già previsto dall'art. 4 del d.lgs n. 358/97, che attiene ai conferimenti di aziende, o rami di esse con

ampliamento del numero delle ipotesi in cui tale regime è adottabile. Infatti, la disciplina in questione, che riguarda i conferimenti neutrali cd. "in doppia sospensione", sarà applicabile anche laddove il solo conferitario rientra tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente, quindi, dalla natura del soggetto conferente. Inoltre, è stato eliminato il vincolo del possesso triennale dell'azienda in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le analoghe operazioni infracomunitarie.

Nella fattispecie i plusvalori restano allo stato latente, senza attribuzione di maggiori valori al beneficiario, assicurando la neutralità dell'operazione.

Quanto al dettato dell'art. 176, comma 3, è esclusa l'applicabilità dell'articolo 37-bis del DPR n. 600/73 ai conferimenti in sospensione qualora il conferente alieni la partecipazione ricevuta in cambio dell'azienda conferita in condizioni di esenzione totale o parziale. In pratica, le plusvalenze sul trasferimento d'azienda vengono tramutate in plusvalenze da cessione di partecipazione con relativa monetizzazione in esenzione fiscale dei plusvalori sospesi sull'azienda conferita. In sostanza, conformemente al nuovo criterio della participation exemption, la cessione delle partecipazioni non è imponibile per il cedente, ma non attribuisce costi recuperabili al cessionario.

Resta, comunque fermo che nel caso di esenzione totale il beneficio persiste solo laddove la plusvalenza permane in capo alla società. In definitiva, a fronte delle modifiche intervenute in materia di cessioni e conferimenti d'azienda, la rinuncia alla tassazione delle operazioni di trasferimento del reddito è attuata quando le stesse non comportino una modifica dei valori fiscalmente riconosciuti tale da influire successivamente nella determinazione dell'imponibile del reddito prodotto, restando dunque sempre consentita al contribuente una scelta diversa.

Semplificando, infatti, il contribuente società di capitali potrà decidere se:- operare nell'ambito dell'esenzione, conferendo l'azienda in neutralità e successivamente cedendo la partecipazione usufruendo della participation exemption, senza dare in questo caso al proprio acquirente valori fiscalmente recuperabili (art. 176, c.3); - operare in regime di imponibilità, vendendo l'azienda e facendo concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito imponibile, dando al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti.

In entrambi i casi, si può concludere che il sistema è strutturato in modo tale da evitare i salti d'imposta che si genererebbero per effetto della discontinuità nei valori fiscalmente riconosciuti. Per quanto attiene agli scambi di partecipazioni domestici, l'art. 177 assicura la neutralità delle permutate mediante le quali società ed enti commerciali integrano una partecipazione di controllo di diritto in altro soggetto commerciale, attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie. La neutralità è condizionata alla continuità dei valori fiscali delle medesime azioni o quote.

Anche nel caso degli scambi di partecipazioni, come per i conferimenti di cui all'art. 175, è stabilito, per effetto del rinvio al comma 2 di tale ultima norma, che laddove lo scambio avviene tra una

partecipazione non avente i requisiti per l'esenzione con una partecipazione avente, invece, i predetti requisiti, l'operazione non può avvenire in neutralità.

Un ulteriore effetto diretto derivante dalla nuova impostazione è rappresentato dalla abolizione della possibilità di convertire in valori fiscalmente riconosciuti i disavanzi da concambio e da annullamento emergenti dalle fusioni e scissioni, pur continuando ad essere neutre le operazioni stesse. Per effetto della disposizione transitoria di cui all'articolo 4, lettera a) del decreto legislativo la rilevanza fiscale dei disavanzi è riconosciuta relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate sino al 30 aprile 2004 ferma restando la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'abrogato d.lgs n. 358/1997.

Medesima opportunità non è riconosciuta per l'affrancamento mediante pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 del medesimo art. 6.

Con riferimento alle trasformazioni poste in essere tra società (cd. "trasformazioni omogenee") non si hanno novità di rilievo. Al riguardo, il comma 1, dell'articolo 170, conferma la neutralità fiscale della trasformazione della società, nel senso che essa non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Il nuovo comma 5 del medesimo art. 170, nel disciplinare il trasferimento di riserve da una società soggetta ad Ires ad altra società non soggetta a tale imposta, tiene conto del nuovo regime di imponibilità parziale degli utili.

Indubbia centralità occupano, invece, le disposizioni dell'articolo 171, recante la disciplina fiscale del nuovo istituto della trasformazione c.d. "eterogenea" introdotta nel nostro ordinamento (artt. da 2500-septies e 2500-octies del codice civile) per effetto della riforma del diritto societario attuata dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, in recepimento dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 366 del 2001. Quest'ultimo tipo di trasformazione è previsto sotto il duplice aspetto della trasformazione da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni (art. 2500-septies) e della trasformazione di tali soggetti in società di capitali (art. 2500-octies) e, in ogni caso come trasformazione in senso proprio, implicante la continuità dei rapporti giuridici sia sostanziali che processuali.

Va osservato che alcuni dei soggetti che risultano dalla trasformazione (consorzi, associazioni non riconosciute e fondazioni) possono essere enti commerciali o non commerciali, a seconda che essi abbiano o non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Tenuto conto che l'art. 170, che ricalca il dettato del vigente art. 122, disciplina la trasformazione omogenea, tale articolo potrà continuare ad essere "utilizzato" anche per la trasformazione omogenea del codice civile riformato. Per quanto riguarda, invece, la trasformazione eterogenea, si potranno avere le seguenti situazioni: a) trasformazione da società di capitali ad altro soggetto

commerciale (ad esempio, società cooperative); b) trasformazione da società di capitali a soggetto non commerciale (ad esempio, fondazione); c) trasformazione da soggetto non commerciale a società di capitali. In base al disposto dell'articolo 171, nel caso sub a), la trasformazione è attuata in regime di neutralità; nel caso sub b), l'operazione comporta il realizzo al valore normale dei beni della società (salvo che non confluiscono nell'attività di impresa del soggetto non commerciale). Si tratta, in tale ultimo caso, di operazione che comporta l'imponibilità dei maggiori valori dei beni in testa all'ente trasformato non svolgente attività di impresa, maggior valore giustificato dalla destinazione dell'azienda a finalità estranee all'esercizio di impresa. Con particolare riguardo alla trasformazione da società di capitali in comunione di azienda, è stato disposto il medesimo trattamento riservato all'affitto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale. Con riguardo al caso sub c), la nuova disposizione considera espressamente l'operazione alla stregua di un conferimento sul presupposto che il passaggio dei beni dall'ente non commerciale alla società di capitali costituisce, sempre ai fini fiscali, ipotesi di realizzo. Ai beni dell'ente non commerciale immessi nella società va perciò attribuito il valore normale e non il costo storico, con la conseguenza che le relative plusvalenze sono imponibili in base, appunto, al valore normale; questo valore è poi assunto come costo fiscalmente riconosciuto della società.

La qualificazione della trasformazione eterogenea come conferimento ha richiesto, altresì, di ampliare le fattispecie imponibili dell'art. 67 includendovi una nuova lettera n) che contempli le plusvalenze derivanti dall'apporto-conferimento di beni (partecipazioni, immobili, terreni, ecc.) in sede di trasformazione eterogenea; con l'avvertenza, beninteso, che la tassazione potrà avvenire solo ove ricorrano le condizioni previste dalle precedenti lettere dello stesso articolo 67. Sempre in tema di operazioni straordinarie, il capo IV, negli art. da 178 a 181, recepisce, senza particolari modifiche, la disciplina delle operazioni di fusione, scissione, conferimenti d'attivo e scambi di azioni poste in essere fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione Europea, attualmente contenuta nel d.lgs n. 544 del dicembre 1992, emanato in attuazione degli articoli 1 e 34, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/434/CEE.

## NORME DI COORDINAMENTO

L'articolo 2 contiene norme volte a coordinare le nuove disposizioni con quelle attualmente vigenti in materia di redditi di capitale e di redditi diversi. In questo contesto, sono state apportate alcune modifiche agli articoli 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

In particolare, nell'articolo 26-bis, è stato sostituito il secondo comma al fine di sostituire il riferimento ai titoli similari alle azioni con quello agli strumenti finanziari similari alle azioni a norma dell'articolo 44.

Gli interventi correttivi dell'art. 27, commi da 1 a 5, del dpr n.600 del 1973 tengono conto delle modifiche intervenute nella disciplina dei dividendi percepiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, che prevedono l'inclusione parziale dell'imponibile degli utili percepiti con riferimento a partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica e, al tempo stesso, un regime fiscale di ritenuta a titolo di imposta per quelle partecipazioni non qualificate.

Il comma 1 dell'articolo in commento stabilisce l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento per gli utili relativi a partecipazioni non qualificate, così come individuate dall'art. 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir. La medesima ritenuta si applica agli utili degli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, comma 6, del cod. civ., assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir, qualora l'apporto, diverso da quello di opere e servizi, al patrimonio o al capitale non supera i limiti individuabili nella predetta lettera c-bis del comma 1 dell'art. 66. La ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento si applica anche agli utili derivanti dai contratti di partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, semprechè il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Nelle ipotesi in cui l'impresa associante determini il proprio reddito ai sensi dell'articolo 66 del Tuir (c.d. contabilità semplificata), l'apporto non deve essere superiore al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 47. L'applicazione della ritenuta individuata nel comma 1 avviene anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico, ossia nei casi di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti qualora le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci sia eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate "non qualificate". Il comma 1 bis del presente articolo dispone che in assenza di comunicazione del costo fiscale della partecipazione da parte del socio lo stesso si considera pari a zero, con la conseguenza che la ritenuta verrà applicata sull'intera somma o sull'intero valore normale dei beni ricevuti.

Il comma 2 dell'articolo 27 che disciplina il versamento della ritenuta a titolo di imposta in caso di distribuzione di utili in natura, stabilisce che i singoli soci o partecipanti, per conseguire il pagamento, sono tenuti a versare alle società che erogano il dividendo l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili o della stipulazione dell'atto per gli immobili,

ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Il successivo comma 3 del presente articolo che disciplina la ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato si applica anche alle remunerazioni degli strumenti finanziari e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, indipendentemente dal fatto che essi si configurino qualificati o meno.

Il comma 4 interviene disciplinando il regime fiscale degli utili corrisposti dalle società ed enti non residenti relativi a partecipazioni e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico, non relative all'impresa; su tali utili e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. Resta ferma l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto nella stessa misura per gli utili relativi a partecipazioni e ai contratti "qualificati". Le ritenute a titolo di imposta e di acconto dei periodi precedenti sono operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero e sulla parte imponibile in base alla nuova disciplina; in caso di distribuzione di utili in natura si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 2.

Il comma 5 disciplina il meccanismo dell'applicazione della ritenuta a titolo di imposta per i soggetti che intervengono nella riscossione dal momento che la stessa non è operata qualora i soggetti dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico.

Per quanto riguarda l'articolo 27-bis del citato dpr n. 600/73, il quale disciplina il trattamento degli utili distribuiti da società residenti a società residenti in uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 "c.d. madre - figlia", si è reso necessario modificare i riferimenti, contenuti nel comma 1, all'articolo 96-bis; ciò in considerazione dell'abrogazione di quest'ultimo articolo prevista dal testo unico a fronte del nuovo regime di tassazione degli utili societari.

E' stato, pertanto, sostituito il richiamo al citato articolo 96-bis, presente nel comma 1 dell'articolo 27-bis, con il riferimento puntuale alle condizioni previste dallo stesso articolo.

Per quanto concerne l'articolo 27-ter, è stato fatto diretto riferimento, relativamente agli strumenti finanziari simili alle azioni, alla nuova definizione che viene data in proposito dal testo unico.

Si è provveduto, infine, a coordinare le previsioni introdotte sulle plusvalenze e sui dividendi con la vigente disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi e con il regime

dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, contenuti rispettivamente nell'articolo 5 e nell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Sotto questo profilo, in linea con il principio in base al quale le plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate devono concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile, è stato abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997, il quale prevedeva per tali plusvalenze l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 27 per cento a cura del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente, sono stati eliminati tutti i riferimenti alla suddetta imposta sostitutiva, presenti nel citato articolo 5.

Relativamente, invece, alle gestioni individuali di portafoglio è stata prevista, a seguito di quanto stabilito, all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, per gli utili corrisposti da soggetti non residenti, l'esclusione dal risultato della gestione degli utili relativi a partecipazioni qualificate.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'articolo 4 del decreto reca alcune disposizioni transitorie relative agli istituti introdotti dalla riforma fiscale. Alcune di esse sono già state prese in esame a commento degli istituti oggetto della presente relazione cui si rinvia per una compiuta analisi (interessi di mora, disinquinamento del bilancio, irrilevanza dei disavanzi di fusione e scissione). Di seguito si esaminano, pertanto, i contenuti delle disposizioni residue relative alle lettere c), d), f) e g), che recano disposizioni correlate all'introduzione del regime della participation exemption e della tassazione parziale delle plusvalenze. In particolare, con le lettere c) e d) viene stabilito che gli effetti derivanti dall'applicazione del regime della participation exemption ovvero dell'esenzione parziale vanno più attentamente verificati per le cessioni di azioni o quote che sono realizzate nei primi due periodi d'imposta di vigenza delle nuove disposizioni, qualora le stesse siano state oggetto di svalutazioni nei due periodi d'imposta precedenti a quelli per i quali entra in vigore il predetto regime. In particolare, ipotizzando periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare, le predette disposizioni stabiliscono che la realizzazione di plusvalenze entro il 31 dicembre 2005 derivante da cessioni di quote o azioni oggetto di svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003, genera comunque imponibile soggetto integralmente a tassazione fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte. In questo caso l'applicazione dei nuovi regimi (participation exemption e esenzione parziale) è configurabile esclusivamente sulla parte eccedente. A completamento di quanto sopra detto, e alle stesse condizioni, qualora la cessione di dette quote o azioni effettuata comunque entro il 31 dicembre 2005, realizzi una minusvalenza, in presenza di svalutazioni riprese a tassazione nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003, la stessa si considera deducibile fino a concorrenza dell'importo ripreso a tassazione.

La lettera f) stabilisce che le minusvalenze relative a partecipazioni qualificate possedute da persone fisiche (non imprenditori), e non ancora utilizzate al 31 dicembre 2003 (il riferimento è, pertanto, a quelle che residuano e risultano indicate nella dichiarazione UNICO 2004) possono essere riportate nei successivi periodi d'imposta e dedotte dalle future plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate nella sola percentuale del 40 per cento.

La lettera g) disciplina il caso di partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore della riforma. Come già evidenziato a commento del regime della participation exemption, una delle condizioni richieste dal legislatore delegato per poter beneficiare dell'esenzione è che la partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel "primo bilancio chiuso" dalla società. Ciò implica che le eventuali riclassificazioni successive non influiscono e che sin dalla prima iscrizione in bilancio la partecipazione è "etichettata": si determina una plusvalenza esente soltanto nel caso in cui tale iscrizione è effettuata tra le immobilizzazioni finanziarie. In assenza di disposizioni transitorie che regolassero la materia, avrebbero potuto generarsi non pochi problemi nei casi di partecipazioni detenute da molto tempo e per le quali sarebbe risultato difficile dimostrare la natura delle stesse connesse all'iscrizione nel primo bilancio (sia dovuta all'indisponibilità del bilancio, sia dovuto all'acquisto risalente ad un periodo antecedente all'introduzione della classificazione delle partecipazioni in immobilizzazioni o circolante - D.Lgs. n. 127/1991). Semplificando notevolmente, il legislatore ha fissato un criterio di presunzione assoluto secondo il quale si considera rispettato il requisito richiesto qualora l'iscrizione sia effettuata nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente l'entrata in vigore del nuovo "regime". In sostanza, nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare tutte le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2004, fermo restando gli altri requisiti richiesti dall'articolo 87, godono dell'esenzione qualora le partecipazioni siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo all'anno 2002: detto criterio, invero, subisce una ulteriore deroga, per quelle acquisite nel 2003, per le quali si fa riferimento al bilancio relativo allo stesso anno.

La disposizione di cui alla lettera p) è finalizzata a precisare, senza ombra di dubbio, che le quote di svalutazioni operate ai sensi del decreto legge n. 209 del 2002 configurano diritti acquisiti che la Riforma non influenza.

Da ultimo, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge delega n. 80 del 2003, ha previsto l'inclusione, tra i soggetti dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali.

Il legislatore ha ritenuto di non recepire tale principio nel presente testo unico alla luce del mancato riordino delle aliquote previste per i soggetti Ire nel medesimo comma 1 del predetto articolo 3. Tale comma dispone, infatti, la riduzione delle aliquote di imposta rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo. Ne consegue che gli enti non commerciali sono dei soggetti a cui si applica l'imposta sul reddito delle società con l'aliquota del



33 per cento sul reddito imponibile formato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate dal testo unico.

Con riguardo alla tipologia degli utili percepiti sia nell'ambito dei redditi di capitale sia in quello di impresa l'articolo 4, lettera q), dello schema di decreto legislativo introduce una norma transitoria per effetto della quale fino a quando non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali in base al principio della legge delega sopra descritta, detti utili concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5 per cento, indipendentemente dalla circostanza che le partecipazioni siano o meno. "qualificate".

La medesima percentuale di imponibilità si applica anche alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, agli utili degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dei contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Sull'ammontare imponibile del 5 per cento degli utili percepiti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto; ne consegue che gli utili in argomento dovranno essere indicati in sede di dichiarazione dei redditi.